

PROBLEM SOLVING - CASI GIURIDICI – **SINTESI DI LIBRI DI TESTO**

LA CAPACITÀ DI AGIRE

Ti viene consegnata una istanza nella quale si legge quanto segue: poiché il tribunale per i minori ha concesso l'autorizzazione a contrarre matrimonio ad una ragazza di diciassette anni con un giovane di appena venti, l'istante, madre dello sposo, chiede che gli venga affidata la curatela della giovane nuora.

La richiesta va respinta perché, per l'art. 392 c.c., se un minore è sposato con una persona maggiorenne, questa avrà funzione di curatore.

LA CAPACITÀ DI AGIRE

Agisce in giudizio un lavoratore dipendente di un'impresa il quale spiega di aver inviato al direttore, in un momento di grave depressione, una lettera di licenziamento. L'attore allega prove sufficienti a testimoniare lo stato di incapacità naturale nel quale ha agito e il grave pregiudizio che gli deriva. Il legale dell'impresa eccepisce che non c'era nella lettera alcun elemento che facesse supporre uno stato di incapacità. Pertanto la richiesta di licenziamento è stata accolta e non può essere revocata.

L'istanza di annullamento deve essere accolta. Dispone l'art. 428 c.c. che, ad esclusione dei contratti, gli atti compiuti in stato di incapacità naturale possono essere annullati provando al giudice l'effettivo stato di incapacità e il grave pregiudizio che essi comportano per l'autore. In un caso simile la Cassazione ha riconosciuto che, ove l'atto di cui è chiesto l'annullamento consista nelle dimissioni del lavoratore subordinato, ai fini del pregiudizio previsto dal primo comma dell'art. 428 c.c., sono rilevanti anche i disagi derivanti dallo stato di disoccupazione (Cass. 04/03/1989, n. 1375).

LA SCOMPARSA, L'ASSENZA E LA MORTE PRESUNTA

Stai esaminando il fascicolo relativo a una persona di cui era stata dichiarata la morte presunta. Tornata improvvisamente, questa persona scopre con orrore che il suo ingente patrimonio è stato quasi completamente dilapidato dai figli e dal coniuge. Rivolge istanza di immediata restituzione del patrimonio residuo e di risarcimento del patrimonio dilapidato.

Come prevede l'art. 66 c.c., all'attore dovrà essere restituito quanto rimane del suo patrimonio ma non i beni ormai consumati.

LIMITI AL DIRITTO DI PROPRIETÀ

Attore in giudizio è il proprietario di un terreno collocato alla sommità di una collinetta. Egli lamenta che a valle il concessionario di una cava sta scavando una galleria i cui cunicoli si insinuano sotto la sua proprietà e domanda che sia ordinata l'interruzione dell'opera. In mancanza di altri elementi ordina una perizia. Per accertare che cosa?

Per controllare se l'attività di scavo può pregiudicare gli interessi presenti o futuri dell'attore. In caso contrario, come si evince dall'art. 840 c. 2 c.c., l'istanza dovrà essere rigettata.

LIMITI AL DIRITTO DI PROPRIETÀ

Attore in giudizio è il proprietario di un frutteto il quale lamenta che il vicino ha colto senza autorizzazione i frutti di cui erano carichi i rami degli alberi che si protendevano sul suo giardino e successivamente ha tagliato i rami stessi. Chiede che il convenuto venga condannato a corrispondere il valore dei frutti e il risarcimento del danno che il taglio maldestro dei rami ha prodotto alla pianta. Il convenuto eccepisce che quei frutti gli appartenevano ed egli ha il potere di recidere i rami che invadono il suo spazio.

L'istanza presentata dall'attore verrà accolta perché l'art. 896 c.c. dispone che il confinante

possa fare suoi i frutti caduti naturalmente (e non quelli da lui colti) e dispone inoltre che può costringere il vicino a tagliare i rami e non che può tagliarli egli stesso con il rischio di rovinare l'albero.

LIMITI AL DIRITTO DI PROPRIETÀ -IMMISSIONI
Sessanta condomini di un palazzo citano in giudizio il proprietario di un piccolo ristorante specializzato in piatti a base di pesce lamentando che l'intollerabile immissione olfattiva nei loro alloggi è causa di disturbo e di diminuzione del valore commerciale degli alloggi stessi. Il proprietario del ristorante, convenuto, provata la non eliminabilità delle immissioni, sostiene che l'istanza di chiusura deve essere respinta perché la legge ritiene prevalente l'interesse di chi esercita attività produttive.

Verificata la reale intollerabilità dell'immissione, se le immissioni non sono eliminabili o riducibili, il ristorante deve cessare la propria attività perché l'interesse globale di tutti i proprietari dello stabile è comparativamente più rilevante dell'interesse del ristoratore.

LIMITI AL DIRITTO DI PROPRIETÀ -IMMISSIONI

Gli abitanti di un grande centro residenziale di nuova costruzione agiscono contro il proprietario di un vicino allevamento di pennuti lamentando le intollerabili immissioni olfattive provenienti dall'allevamento e chiedendo la cessazione dell'attività. L'imprenditore, si appella al criterio del preuso, dimostrando di operare nella zona molto prima che il centro residenziale venisse costruito.

Non può essere accolta l'eccezione dell'imprenditore perché il criterio del preuso uso è del tutto sussidiario.

LIMITI AL DIRITTO DI PROPRIETÀ - DIVIETO DI ATTI DI EMULAZIONE

Agisce in giudizio il proprietario di un villino situato accanto ad un'azienda agricola lamentando che l'agricoltore, con cui è in lite da molto tempo, gli deturpa deliberatamente il panorama accatastando, proprio di fronte al villino, tutti i materiali di scarto dell'azienda.

Sostiene l'attore che si tratta di un chiaro atto di emulazione, potendo quei materiali essere collocati altrove. Resiste in convenuto sostenendo che quel posto è per lui più comodo e conveniente di altri.

Se la giustificazione dell'agricoltore si rivelasse, all'ispezione, pretestuosa come sembra, l'istanza dell'attore potrà essere accolta. È emulativo, si ricava

dall'art. 833 c.c. l'atto dal quale il proprietario non ricava alcun vantaggio.

POSSESSO E DIRITTO DI PROPRIETÀ LA RESTITUZIONE DEI FRUTTI

L'attore domanda il rilascio di un locale per uso commerciale di cui, in seguito ad una erronea divisione ereditaria, si era impossessato in buona fede un suo cugino. L'attore chiede anche la restituzione dei frutti legali calcolati dal momento in cui è avvenuto l'impossessamento. Il cugino non contesta la richiesta di rilascio ma sostiene di non dover restituire i frutti civili in quanto, non avendo utilizzato l'immobile, non li ha percepiti. Domanda invece, avendo egli apportato miglioramenti al locale, che gli venga corrisposta una indennità pari al maggior valore acquistato dal locale stesso.

Il convenuto, essendo in buona fede, è tenuto a restituire solo i frutti maturati dal momento in cui è stata proposta la domanda giudiziale (art. 1148 c.c.). È indifferente che non li abbia realmente percepiti e sarà obbligato a corrispondere il valore di quelli che avrebbe potuto percepire con la normale diligenza (art. 1148 c.c.). Ha diritto, invece, ad una indennità pari all'aumento di valore conseguito dal bene per effetto dei miglioramenti apportativi (art. 1150 c.c.).

IL POSSESSO

Il titolare di una fabbrica di canoe agisce in giudizio per riavere alcune imbarcazioni rubate dai suoi depositi ed attualmente in possesso di un rivenditore.

Il rivenditore, convenuto in giudizio, prova di aver comperato le canoe da un noto grossista ma non può provare di averle acquistate in buona fede.

L'istanza va rigetta perché il rivenditore è divenuto proprietario delle canoe per effetto dell'art. 1153 c.c. Le canoe, infatti, sono un bene mobile, la compravendita è un titolo idoneo all'acquisto del diritto di proprietà e quanto alla buona fede, questa si presume esistente. Se il fabbricante ritiene che l'acquisto sia stato operato in mala fede dovrà essere lui a dimostrarlo (è l'attore che ha l'onere della prova).

IL POSSESSO

Agisce in giudizio un imprenditore il quale lamenta che un carico di pneumatici per auto, asportati furtivamente dalla sua fabbrica, sono stati acquistati da un rivenditore ben sapendo che erano di provenienza illecita. Il rivenditore, convenuto in giudizio, eccepisce che della provenienza illecita ne ha avuto notizia poco prima che il carico gli venisse consegnato mentre era in perfetta buona fede quando

ha concluso il contratto di acquisto. Pertanto ne è diventato proprietario a titolo originario.

L'istanza dell'imprenditore va accolta. Come stabilisce l'art. 1153 c.c., la buona fede deve sussistere al momento della consegna del bene.

IL POSSESSO

Agisce in giudizio un concessionario di auto di Milano chiedendo la restituzione di dodici vetture immatricolate, che sono state rubate e sono state ritrovate presso un altro rivenditore.

Eccepisce il rivenditore di essere legittimo proprietario delle vetture per averle acquistate in buona fede da un concessionario di Perugia il quale ha cessato la propria attività commerciale.

L'istanza deve essere accolta in quanto il convenuto non ha acquistato la proprietà delle auto poiché l'art. 1156 c.c. stabilisce che la regola possesso vale titolo non si applica ai beni mobili registrati, come sono le automobili.

L'USUCAPIONE

L'attore reclama la restituzione di un terreno edificabile del quale si è impadronito da alcuni mesi e senza alcun titolo un costruttore della zona. Il costruttore, convenuto in giudizio, eccepisce che quel terreno era stato abbandonato per più di venti anni e quindi l'attore ne aveva perduto la proprietà.

L'istanza va accolta perché la proprietà non si perde per il non uso del bene. A questo deve accompagnarsi un possesso continuativo, pacifico, pubblico, prolungato per il tempo previsto dalla legge, da parte di un'altra persona.

L'USUCAPIONE

L'attore domanda la restituzione di un terreno di cui si è impossessato un pastore. Il pastore, convenuto in giudizio, eccepisce che di quel terreno è ormai diventato proprietario avendolo posseduto continuativamente per venti anni.

Ribatte l'attore che il possesso non è stato continuo, perché il pastore ogni anno si spostava per qualche mese verso altri pascoli; inoltre il decorso dell'usucapione è stato interrotto più volte per effetto di sollecitazioni verbali con le quali l'istante intimava al convenuto di rilasciare il campo.

L'istanza va respinta e il pastore va considerato proprietario per usucapione, perché la sussistenza del possesso non richiede un rapporto fisico, diretto e costante con il bene. È sufficiente che il soggetto mantenga la disponibilità della cosa e possa utilizzarla quando vuole. Inoltre l'usucapione non viene interrotta da generiche sollecitazioni o turbative di fatto, ma

solo da atti giudiziali idonei a riavere il possesso della cosa (artt. 1165 e 2943 c.c.).

ALTRI MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ A TITOLO ORIGINARIO

Un cliente del tuo studio legale ti prospetta una sua idea: avendo visto un bel terreno ed essendo fortemente interessato all'acquisto ne ha cercato invano il proprietario e così si è convinto che quel terreno non appartiene a nessuno. Può recingerlo e appropriarsene per occupazione?

Per quanto dispone l'art. 827 c.c., i beni immobili che non appartengono a nessuno spettano al patrimonio dello Stato.

ALTRI MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ A TITOLO ORIGINARIO

Un cliente racconta di aver fatto costruire una casa su un terreno di sua proprietà. Quando i muratori hanno terminato l'opera si è reso conto, con sgomento, di non avere un titolo che provi il suo diritto di proprietà sulla costruzione. Che cosa deve fare?

Essendo proprietario del suolo, è divenuto proprietario per accessione anche della costruzione. I suoi, problemi, se mai, riguardano i

rapporti con la Pubblica Amministrazione, qualora la costruzione fosse stata realizzata senza la necessaria concessione edilizia.

ALTRI MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ A TITOLO ORIGINARIO

Un ragazzo racconta di aver trovato in strada un libretto di deposito bancario al portatore con un importo indicato di 20000 euro. Diligentemente lo ha riconsegnato al proprietario che lo aveva smarrito, chiedendo un premio pari a circa 1000 euro. Il proprietario però, gli ha risposto che non doveva pagare nulla perché lo smarrimento era già stato denunciato alla banca e il libretto è da considerarsi ormai privo di valore. Il ragazzo, un po' deluso, chiede se è vero.

Sicuramente non ha diritto ai 1000 euro ma, come stabilisce l'art. 930 c. 3 c.c., se la cosa non ha valore commerciale la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

LA COMUNIONE

Un condominio agisce contro un condomino lamentando che questi parcheggia stabilmente il proprio camper in uno dei pochi spazi comuni.

Replica il convenuto che, a norma dell'art. 1102 c.c., ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune e questo è esattamente ciò che lui fa..

L'istanza va accolta perché l'art. 1102 c.c. stabilisce che ciascuno può utilizzare la cosa comune purché non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto.

LA COMUNIONE

Agisce in giudizio il comproprietario di una casa di campagna il quale chiede il riconoscimento dell'avvenuta usucapione dell'intero edificio. Egli sostiene di avere ereditato la casa insieme ad un suo cugino il quale, per oltre venti anni, ha consentito che l'attore utilizzasse l'intero immobile per le sue necessità senza mai opporsi. Resiste il convenuto provando di essere ancora in possesso di una delle chiavi che aprono la porta d'ingresso dell'immobile conteso e provando di averlo talvolta utilizzato, seppure in modo occasionale.

L'istanza deve essere respinta. Perché maturi l'usucapione non basta aver acquisito l'uso esclusivo della cosa attraverso comportamenti che possono essere stati familiarmente tollerati. Occorre anche aver posto in essere atti tesi, in modo non equivocabile, ad escludere il compossesso di altri sulla stessa cosa.

L'USUFRUTTO

Agisce in giudizio un imprenditore immobiliare il quale lamenta di aver acquistato la nuda proprietà di un appartamento abitato da una anziana e tranquilla signora la quale si è riservato l'usufrutto. Successivamente la signora si è trasferita altrove dando in locazione l'appartamento ad una numerosa famiglia che sicuramente non avrà dell'immobile la medesima cura. L'imprenditore chiede che venga riconosciuto invalido il contratto di locazione.

La richiesta deve essere respinta perché, come si evince dall'art. 981 c.c., l'usufruttuario può trarre dalla cosa sia i frutti naturali, sia quelli civili, come è il canone di locazione.

L'attore potrà solo chiedere il risarcimento dei danni se, nel momento in cui riceverà la cosa, risulterà che questa non sia stata utilizzata con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1001).

L'USUFRUTTO

Agisce in giudizio il nudo proprietario di un'azienda agricola contro l'usufruttuario che, senza permesso, la sta trasformando in una discarica per rifiuti solidi urbani. Egli chiede la inibizione della trasformazione. Eccepisce l'usufruttuario che il reddito prodotto da una discarica è sicuramente superiore a quello prodotto da un'azienda agricola e pertanto egli non sta deteriorando il bene ricevuto in usufrutto.

L'istanza va accolta perché il nudo proprietario ha diritto di riavere la stessa cosa data in usufrutto e ha diritto di non cedere a sollecitazioni speculative.

LE SERVITÙ PREDIALI

Agisce in giudizio il proprietario di un fondo chiedendo la rimozione di una tubatura idrica che attraversa il suo terreno per raggiungere quello confinante.

Convenuto in giudizio, il proprietario del fondo confinante sostiene di avere diritto ad una servitù coattiva di acquedotto e di aver posto le tubature nel modo meno pregiudizievole per il fondo servente conformemente a quanto disposto dall'art. 1037 c.c.

L'istanza dell'attore deve essere accolta. Come dispone l'art. 1032 c.c., le modalità di esercizio della servitù coattiva e la determinazione dell'indennità debbono essere concordate con il proprietario del fondo servente o, in mancanza di accordo, sono stabilite dal giudice.

LE OBBLIGAZIONI

Un giovane cita in giudizio il chirurgo del pronto soccorso nel quale era stato condotto per la frattura ad un braccio causata da un incidente di moto. Il giovane sostiene che il chirurgo ha operato in modo molto sciatto tanto è vero che il braccio risulta palesemente mal sistemato e chiede il risarcimento del danno.

Il chirurgo riconosce che si poteva anche fare di meglio ma eccepisce di aver comunque osservato la diligenza media richiesta.

La richiesta del giovane va accolta perché l'art. 1176 c.c. precisa che nell'esercizio di attività professionali la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Ciò vuol dire che dal chirurgo si può pretendere, oltre la normale diligenza, anche la speciale perizia richiesta dalla sua professione e in tale perizia rientra la capacità di intervenire nel modo giusto su una semplice frattura.

Altri casi con medesima soluzione

Un carrozziere consegna al cliente la vettura con alcune colature di vernice.

Un parrucchiere brucia i capelli di una cliente.

Un cuoco non controlla bene le lenticchie e un sassolino fa saltare un dente ad un cliente.

LE OBBLIGAZIONI

Un meccanico cita in giudizio per inadempimento un proprio cliente chiedendo il pagamento della somma dovuta più gli interessi. Il cliente eccepisce di non essere inadempiente perché ha offerto al meccanico, in pagamento del lavoro svolto, un orologio d'oro di valore nettamente superiore alla riparazione effettuata.

Va accolta l'istanza del meccanico perché, come si ricava dall'art. 1197 c.c. il creditore non è obbligato ad accettare una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore.

Altri casi con medesima soluzione

Il debitore pretende di pagare con un assegno; con un vaglia postale; cedendo la propria auto...

LE OBBLIGAZIONI

Il proprietario di un appartamento cita in giudizio l'inquilino moroso chiedendo al giudice una convalida di sfratto. In udienza la moglie del convenuto offre all'attore la somma dovuta. Questi, tuttavia, più interessato a riavere l'appartamento libero che non il denaro, eccepisce di non essere tenuto ad accettare il pagamento da persona diversa dal debitore.

L'eccezione del proprietario è da rigettare perché, come reca l'art. 1180 c.c. il creditore non può rifiutare l'adempimento offerto da un terzo se non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione

Altri casi con soluzione opposta

(in cui il creditore può rifiutare la prestazione)

- Il collega di un imprenditore inadempiente si offre spontaneamente di eseguire il medesimo lavoro per un prezzo leggermente maggiore.
- Un noto chirurgo (oppure un architetto, un avvocato, una rock-star, un'attrice, una modella ecc.), per i troppi impegni in agenda non può eseguire una delle obbligazioni assunte e i suoi collaboratori (o i suoi colleghi), si offrono spontaneamente di eseguirla al suo posto.

LE OBBLIGAZIONI

Un giovane, proprietario di un terreno agricolo, insieme ad altri tre amici decide di trasformarlo in un camping. In attesa della necessaria autorizzazione amministrativa, tutti e quattro sottoscrivono un contratto con il quale incaricano un imprenditore di predisporre gli impianti idraulici, elettrici ed igienici. Purtroppo l'autorizzazione non viene concessa; i tre amici si dileguano e l'imprenditore chiama in giudizio il proprietario del terreno per avere da lui l'intero pagamento dei lavori svolti. Il convenuto, esibendo idonea prova documentale, eccepisce che tra lui e gli amici era stato concluso un patto di parziarietà con il quale si disponeva che ciascuno avrebbe risposto solo per la propria parte. Egli dunque, non deve rispondere anche per gli ex amici.

L'istanza dell'imprenditore è accolta perché l'obbligazione con più debitori deve intendersi solidale. Un eventuale patto contrario ha valore se vi aderisce il creditore a vantaggio del quale la solidarietà è posta.

LE OBBLIGAZIONI

Una gru in movimento urta casualmente una palazzina rovinandone una parte della facciata. Dei due comproprietari dell'immobile, uno chiama in giudizio il titolare dell'impresa a cui la gru appartiene chiedendo il risarcimento del danno. L'imprenditore, convenuto in giudizio, eccepisce di aver già liquidato l'intero importo all'altro comproprietario che, con maggiore solerzia, ha condotto le trattative. A questo, dunque, l'attore dovrà chiedere la parte di sua spettanza.

L'istanza dell'attore deve essere accolta perché l'obbligazione con più creditori deve intendersi parziaria (salvo patto contrario) e ciò vuoi dire che il debitore non può liberarsi eseguendo l'intera prestazione a uno solo dei creditori.

LE OBBLIGAZIONI

Agisce in giudizio un imprenditore il quale ha concesso ad un cliente una dilazione nel pagamento di un debito scaduto. Poiché durante la dilazione si è accesa una notevole inflazione, l'attore domanda che il cliente sia condannato a corrispondergli una somma che tenga conto della svalutazione e che sia condannato a pagare gli interessi relativi al tempo per il quale è stata concessa la dilazione.

Deve essere respinta la prima istanza dell'attore in quanto, per il principio nominalistico contenuto nell'art. 1277 c.c., i debiti pecuniari si estinguono al loro valore nominale (e non reale). Deve essere accolta, invece, la seconda richiesta perché gli interessi al tasso legale sono dovuti, (art. 1282 c.c.), anche se non concordati.

LE OBBLIGAZIONI

Agisce in giudizio una persona lamentando quanto segue: tre anni prima cadde un vaso di fiori sul tetto della sua auto parcheggiata sotto una finestra ed egli spese, per la riparazione, 500 euro. Soltanto ora il proprietario del vaso ha riconosciuto la sua responsabilità e si dichiara disposto a corrispondere i 500 euro. Ma a causa dell'inflazione intervenuta, quella riparazione costerebbe oggi almeno 700 euro, ed è questa la somma che l'attore pretende. Sostiene invece il convenuto che egli è tenuto a pagare, al massimo, gli interessi legali per ritardo con il quale si accinge a corrispondere la somma.

L'eccezione del convenuto deve essere respinta perché il suo debito è di valore e non di valuta. L'istanza dell'attore sarà accolta se risulterà che oggi occorre realmente la somma richiesta per riparare quel tipo di danno.

Come ha confermato la Cassazione, anche se il danneggiato avesse provveduto a proprie spese ad eliminare le conseguenze dannose, avrebbe comunque diritto ad una somma rivalutata corrispondente al valore del danno calcolato al momento in cui questo viene liquidato (obbligazioni di valore).

LE OBBLIGAZIONI

Agisce in giudizio il padre di uno studente di scuola superiore al quale un giovane universitario ha impartito lezioni private di matematica in vista degli esami di maturità. Poiché lo studente è stato respinto con un pessimo voto proprio in matematica, l'attore chiede la restituzione della somma pagata per le lezioni e il risarcimento dei danni.

L'istanza non può essere accolta essendo, quella di chi impartisce lezioni, un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

Altri casi con medesima soluzione

Viene respinta, salvo che non vi sia colpa grave, l'istanza dell'attore che chiede il risarcimento: al dietologo che non lo ha fatto dimagrire, al manager che non ha fatto progredire l'impresa.

INADEMPIMENTO ED OBBLIGAZIONI

Agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni il proprietario di un albergo di montagna il quale, per il veglione di capodanno, aveva ordinato trenta casse di spumante ad un noto fornitore il quale prima aveva assunto l'impegno e poi lo aveva disatteso. Eccepisce il fornitore, convenuto in giudizio, che una nevicata di straordinarie proporzioni aveva sbarrato la strada che sale fino all'albergo cosicché l'inadempimento non è a lui imputabile in quanto divenuto impossibile per una causa di forza maggiore. Replica l'albergatore che nulla è veramente impossibile: se il convenuto avesse noleggiato un camion spazzaneve avrebbe potuto riaprire la strada e adempiere regolarmente l'obbligazione.

L'istanza dell'attore deve essere respinta. L'impossibilità della prestazione non va considerata in senso assoluto e il sacrificio richiesto per renderla possibile deve essere proporzionato al tipo di obbligazione assunta. Si tratta di un inadempimento per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

INADEMPIMENTO ED OBBLIGAZIONI

Agisce in giudizio il proprietario di un albergo di montagna il quale lamenta quanto segue: il suo abituale fornitore di gasolio da riscaldamento, obbligato per contratto a rifornire l'albergo, ha disatteso l'impegno il giorno della vigilia di Natale cosicché molti clienti se ne sono andati per il freddo. Replica il convenuto che a causa delle numerose richieste concentrate in quel periodo aveva terminato le scorte di gasolio ed era nella oggettiva impossibilità di adempiere. Aggiunge che l'albergatore avrebbe potuto risolvere i propri problemi rivolgendosi ad altri fornitori della zona.

L'istanza dell'attore deve essere accolta. L'obbligazione del fornitore era di genere e se egli avesse agito con diligenza avrebbe potuto rifornirsi del carburante necessario a soddisfare tutte le obbligazioni assunte. Tuttavia la liquidazione del danno deve tenere conto di quanto dispone l'art. 1227: il risarcimento non è dovuto per la parte di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza, cioè consultando altri fornitori.

Altri casi con medesima soluzione

Non può sostenere la oggettiva impossibilità sopravvenuta: il tipografo che a causa di un guasto alla macchina stampante non consegna per tempo i manifesti che annunciano una vendita straordinaria (o una mostra, un concerto, l'inaugurazione di un nuovo negozio ...), un panificatore che a causa di un guasto al forno non consegna per tempo il pane, come da contratto, a un villaggio vacanze ...

INADEMPIMENTO ED OBBLIGAZIONI

Agisce in giudizio il titolare di una grande impresa che commercializza legnami il quale espone quanto segue. Ha acquistato un carico di legname proveniente dall'Amazzonia, ma appena la nave che lo trasportava è attraccata alla banchina del porto, si è sviluppato un violento incendio (di cui non è stato possibile accertare la causa) che ha mandato letteralmente in fumo l'intero carico. Chiede, pertanto, che l'armatore sia condannato a risarcire i danni. Eccepisce l'armatore che egli si è trovato nella oggettiva impossibilità di consegnare il legname e, non essendo stata accertata la causa dell'incendio, la perdita deve essere imputata ad una causa di forza maggiore.

La richiesta dell'attore deve essere accolta. Il debitore, infatti, per essere esonerato dall'obbligo di risarcire il danno deve provare che la causa non è imputabile al suo comportamento: nel caso specifico, essendo la causa ignota, gli è impossibile fornire una simile prova.

OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITA'

Un automobilista chiama in giudizio la cooperativa appaltatrice di un parcheggio pubblico chiedendo il risarcimento del danno causato dal parcheggiatore alla vettura affidata in custodia. Replica la cooperativa che il risarcimento va chiesto non ad essa ma all'autore materiale del danno.

L'istanza dell'automobilista deve essere accolta. Dispone l'art. 1228 c.c. che chi si avvale dell'opera di terzi nell'adempimento delle obbligazioni risponde dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Altri casi con medesima soluzione

La clinica privata risponde dei danni causati a un paziente dal personale medico e ausiliario.

L'istituto di vigilanza risponde del furto favorito dal comportamento negligente della propria guardia giurata.

OBBLIGAZIONI - LA MORA DEL DEBITORE

Agiscono in giudizio alcuni giovani che lamentano quanto segue: riuniti in cooperativa hanno rilevato un vecchio camping ed hanno commissionato ad un appaltatore l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione. Il termine di consegna era fissato per il primo giorno di maggio. Alla fine di giugno, non essendo ancora completata l'opera, i giovani hanno costituito in mora l'appaltatore il quale, tuttavia, ha terminato i lavori solo alla fine di ottobre. I ragazzi domandano che l'appaltatore sia condannato a risarcire il lucro cessante relativo alla perdita dell'intera stagione turistica.

I giovani possono domandare solo il risarcimento per lucro cessante successivo alla costituzione in mora del debitore.

Altri casi con medesima soluzione

Chiedono il risarcimento, senza tenere conto del momento in cui hanno costituito in mora il debitore: il proprietario di una sala giochi per il ritardo nella installazione delle macchine; il proprietario di un centro sportivo per il ritardo nella installazione di una piscina coperta; il proprietario di un negozio per il ritardo del fornitore nella consegna delle merci ordinate.

INADEMPIMENTO ED OBBLIGAZIONI

Il proprietario di un albergo, titolare di una servitù volontaria di veduta su un terreno antistante, agisce in giudizio contro il proprietario del terreno il quale sta elevando una costruzione più alta rispetto a quanto stabilito nell'accordo costitutivo della servitù. L'attore domanda che venga ordinato l'abbattimento dell'opera, non ancora terminata, per la parte che viola gli accordi presi. Replica il convenuto che nel patto di servitù era prevista una clausola penale di 50000 euro. Egli dunque è tenuto a pagare tale somma e non ad abbattere la costruzione.

L'istanza deve essere accolta. La clausola penale non esclude la possibilità di chiedere, in alternativa, la esecuzione della prestazione.

OBBLIGAZIONI E PRESTAZIONE

Un imprenditore lamenta di aver subito una truffa. Qualcuno, falsificando la sua firma, ha inviato ai suoi clienti una lettera contenente l'indicazione di un nuovo numero di conto corrente bancario del quale servirsi per effettuare i pagamenti. L'inganno è stato presto scoperto ma i clienti che hanno effettuato i versamenti sul falso numero di conto si ritengono liberati in virtù di quanto dispone l'art. 1189 c.c.

L:art. 1189 cc. addossa al creditore il rischio per il caso in cui il debitore paghi in buona fede a un creditore apparente. Ma l'interpretazione correttiva della giurisprudenza ritiene che il debitore sia liberato solo se prova che a generare l'equivoco ha concorso anche il comportamento del creditore vero. Poiché questo non sembra il caso, l'imprenditore può validamente intraprendere l'azione di adempimento contro i suoi debitori.

OBBLIGAZIONI

Si presenta nel tuo studio un cliente a dir poco sgomento. Egli è proprietario di un grande attico in un condominio composto di tanti piccoli appartamenti. L'assemblea dei condomini ha deliberato la esecuzione di imprescindibili lavori di manutenzione allo stabile ed egli ha versato regolarmente la propria quota nella cassa comune. Ma alcuni proprietari non hanno, pagato la loro parte. Dopo aver inviato al condominio una ingiunzione ad adempiere, il titolare dell'impresa ha sottoposto ad esecuzione forzata proprio l'attico del tuo cliente. Questi ti domanda perché proprio lui è stato coinvolto in questo pasticcio e che cosa può fare.

L'obbligazione con più debitori si intende solidale e ciò significa che il creditore può rivalersi su qualsiasi debitore non avendo rilievo nei suoi confronti gli accordi (come la divisione della spesa per quote) intercorsi tra condebitori. L'imprenditore ha agito in via esecutiva contro il proprietario dell'attico in quanto dalla vendita di questo bene si aspetta una somma sufficiente a coprire il suo credito. Se il cliente vuole evitare l'esecuzione forzata, sarà costretto a pagare la somma richiesta, salvo il diritto di rivalersi per quote su tutti i condomini morosi.

OBBLIGAZIONI

Viene nel tuo studio un giovane fotoreporter esponendo quanto segue: assunto in un'agenzia fotogiornalistica, è stato inviato a fotografare le nozze di una nota attrice. Nella calca provocata dai fotoreporter per riprendere la diva al giovane è caduta di mano la macchina fotografica, cosicché la sua agenzia è stata l'unica a non avere foto da distribuire ai giornali. In conseguenza di ciò, il titolare non solo lo ha licenziato, ma si è trattenuto, a titolo di risarcimento, la somma che avrebbe dovuto corrispondere al giovane per altri servizi fotografici realizzati in precedenza.

Il giovane aveva assunto con la sua agenzia un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Pertanto non è inadempiente e non deve risarcire alcun danno. Chi si sta mostrando inadempiente, invece, è il titolare dell'agenzia. Se non pagherà nel tempo accordato l'importo dei servizi pregressi potrà essere chiamato in giudizio per inadempimento.

OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITA' DEGLI AUSILIARI

Viene nel tuo studio un imprenditore il quale espone quanto segue. Ha affidato ad un amministratore la gestione dei propri affari, limitandosi a controllare i bilanci annuali. L'amministratore ha affidato ad un commercialista la gestione della parte fiscale. Il commercialista ha sbagliato i calcoli per difetto cosicché si profila la possibilità di pagare una salatissima multa. Il tuo cliente ti domanda se dovrà pagarla lui, l'amministratore che aveva pieni poteri o il commercialista.

Dovrà pagare l'imprenditore perché egli risponde del comportamento dei suoi collaboratori. Avrà però la possibilità di rivalersi sul commercialista in quanto questi, nell'adempimento dell'obbligazione assunta, non ha osservato il grado di diligenza richiesto dalla sua professione. Rimane indenne l'amministratore nel cui comportamento non è ravvisabile alcuna responsabilità.

INADEMPIMENTO ED OBBLIGAZIONI

Si presenta nel nostro studio un importatore di materiale ferroso, sottoponendoci la seguente questione: ha concluso un contratto con il quale si impegna a fornire a un'industria meccanica, entro il termine perentorio stabilito, una carico di profilati di ferro. Ha quindi acquistato il materiale in Sud Africa e concordato l'invio per nave. Contemporaneamente ha concordato con una compagnia portuale lo scarico della nave al suo arrivo. Ma questa, a causa di una tempesta, è arrivata con cinque giorni di ritardo rispetto alla data stabilita. Nel frattempo gli operai della compagnia portuale sono entrati in sciopero per una questione di straordinari non pagati cosicché la nave è rimasta carica nel porto. L'armatore chiede pertanto il pagamento dei costi causati dalla forzata sosta. L'impresa meccanica, che aspettava i profilati, pretende dall'importatore il risarcimento dei danni per mora. L'importatore a sua volta pensa di chiedere il risarcimento alla compagnia portuale e anche al venditore sudafricano perché se questi gli avesse fatto giungere per tempo la merce, cioè prima dello sciopero, tutto si sarebbe svolto regolarmente. La compagnia portuale però ha già fatto sapere che lo sciopero è una causa di forza maggiore e ciò esclude la sua responsabilità per danni.

Il venditore sudafricano si è liberato di ogni responsabilità consegnando la merce al vettore. Questi non ha responsabilità per il ritardo essendo stato provocato da cause di forza maggiore; può invece chiedere all'importatore il risarcimento per la prolungata sosta poiché questa realizza una ipotesi di mora del creditore. Anche l'industria meccanica può chiedere all'importatore il risarcimento dei danni per mora del debitore. In compenso l'importatore potrà farsi risarcire dalla compagnia portuale poiché lo sciopero aziendale non può considerarsi causa di forza maggiore. Consigliamo però il nostro cliente di attivarsi per cercare qualcun altro che gli scarichi la nave. È vero che egli non è obbligato a farlo, ma se il reperimento di altra compagnia di scaricatori fosse particolarmente semplice ed egli non vi provvedesse, potrebbe essere ritenuto responsabile dell'aggravamento del danno.

LE GARANZIE REALI: L'IPOTECA

Il signor Strozzi ha prestato 50 mila euro al signor Sfortunelli per acquistare una casa. Il signor Strozzi ha preteso che gli fosse riconosciuto un diritto di ipoteca sull'immobile.

Il signor Strozzi agisce in giudizio e domanda che il debitore inadempiente, sia condannato al rilascio dell'immobile ipotecato: infatti, come risulta dal contratto costitutivo di ipoteca, in caso di mancata restituzione della somma alla scadenza pattuita, la casa deve passare in proprietà dell'attore, il signor Strozzi.

LE GARANZIE REALI: L'IPOTECA

Agisce in giudizio un creditore ipotecario lamentando che il debitore ha venduto il bene ipotecato privandolo così dell'oggetto della sua garanzia. L'attore chiede che sia dichiarata invalida l'alienazione.

La richiesta è priva di fondamento perché la realtà dell'ipoteca consente di sottoporre il bene ad esecuzione forzata anche se è passato in proprietà di terzi.

LE GARANZIE REALI: IL PEGNO

Agisce in giudizio un commerciante di materiali da costruzione il quale lamenta quanto segue: un

suo cliente, piccolo imprenditore edile, ha acquistato a credito una notevole quantità di materiali lasciandogli in pegno la sua automobile. Qualche settimana dopo si è presentata a ritirare l'auto una persona a cui l'imprenditore l'aveva venduta. Poiché i materiali non sono stati pagati, l'attore domanda che, in virtù della realtà del pegno e del diritto di sequela, l'automobile sia sottoposta a vendita forzata sebbene sia passata in proprietà di un terzo.

L'istanza non può essere accettata. L'art. 2784 c.c. elencando i beni che possono formare oggetto di pegno non menziona (e pertanto esclude) i beni immobili e i beni mobili registrati che possono formare, invece, oggetto di ipoteca.

LE GARANZIE REALI: IL PEGNO

Agisce in giudizio un commerciante il quale lamenta quanto segue: ha concesso un prestito ad un amico garantito da un pegno su due quadri di buon valore. In virtù del rapporto di amicizia è stato convenuto che i quadri sarebbero rimasti in casa del debitore.

Scaduto il termine concordato, il debito non è stato pagato e il creditore ha scoperto che, nel frattempo, i quadri sono stati venduti ad un

antiquario. L'attore domanda che, per il carattere di realtà del pegno, i quadri siano ugualmente sottoposti a vendita forzata.

L'istanza non può essere accolta. Lo spossessamento è elemento costitutivo del pegno come l'iscrizione lo è per l'ipoteca. Poiché i quadri sono stati lasciati al debitore, il terzo acquirente (in questo caso l'antiquario) non era in grado di sapere che su di essi gravava un diritto reale di garanzia.

IL CONTRATTO

Un'impresa immobiliare chiama in giudizio il proprietario di un'area edificabile provando di avere ricevuto da questi una proposta di acquisto dell'area senza specificare il prezzo. L'impresa immobiliare ha inviato immediatamente un telegramma di accettazione ma il proponente ha venduto il terreno ad un'altra impresa concorrente. L'attore chiede la condanna del convenuto alla esecuzione del contratto o, in subordine, al risarcimento dei danni.

La richiesta è priva di fondamento perché nella lettera non era precisato il prezzo e quindi mancava un requisito essenziale per qualsiasi proposta di vendita. La comunicazione del convenuto costituiva soltanto un invito a proporre.

Altri casi di invito a proporre

Una banca propone in un depliant ottime condizioni per chi sottoscrive con essa contratti di conto corrente. Un cliente, respinto perché non ritenuto affidabile, pretende di aver perfezionato il contratto accettando quanto la banca proponeva nel depliant pubblicitario.

IL CONTRATTO

Agisce in giudizio il titolare di una fabbrica di scooter lamentando quanto segue: un rivenditore gli ha inviato proposta di acquisto per cinquanta moto cicli al prezzo di listino di 1000 euro ciascuno. Egli ha inviato immediata accettazione precisando, però, che il prezzo di listino è di 1500 euro. Quindi ha dato corso al contratto inviando la merce. Poiché il rivenditore l'ha respinta egli domanda che sia condannato ad adempiere l'obbligazione assunta o, in subordine, a risarcire i danni.

L'istanza non può essere accolta perché l'aver cambiato il prezzo ha trasformato la pretesa accettazione in nuova proposta.

Altri casi con medesima soluzione

Un commerciante ordina una fornitura di abiti estivi con consegna entro maggio. Gli viene risposto che la proposta è accettata e gli abiti verranno consegnati entro maggio se possibile.

Una giovane coppia vuole affittare per una settimana un bungalow vicino al mare. Gli viene risposto che la proposta è accettata ma l'unico bungalow libero si trova vicino alla strada.

IL CONTRATTO

Agisce in giudizio (per una questione di principio) un tifoso il quale lamenta quanto segue: il giorno del derby cittadino si accingeva a prendere l'unico taxi presente nella zona per recarsi allo stadio quando l'autista, vedendolo indossare una sciarpa con i colori della squadra a lui meno simpatica, ha rifiutato di trasportarlo. L'attore chiede il risarcimento del danno.

L'istanza deve essere accolta perché il servizio taxi costituisce un'offerta al pubblico vincolante in caso di accettazione.

Altri casi con medesima soluzione

Il custode di un parcheggio a pagamento, venuto a diverbio con un automobilista, rifiuta di farlo parcheggiare.

Il titolare di un'agenzia di viaggi respinge un gruppo di ragazzi, giudicati troppo "vivaci" i quali si erano presentati per accettare un'offerta reclamizzata dalla stessa agenzia.

IL CONTRATTO

Un rappresentante di commercio, dovendo partire di notte, conta di fare rifornimento di benzina presso l'unico distributore self service della zona abitualmente aperto. Quando vi arriva scopre che il gestore ha spento le luci e posto la pompa fuori servizio cosicché non può partire e perde un importante affare. Egli sostiene in giudizio che il proprietario della stazione di rifornimento non poteva cessare il servizio senza preavviso e domanda il risarcimento dei danni.

L'istanza non può essere accolta perché l'offerta al pubblico, che in questo caso si realizza tenendo accese le luci della stazione di servizio e la pompa in funzione, può essere revocata, dispone l'art. 1336 c.c., nella stessa forma in cui è stata fatta e cioè disattivando la pompa e spegnendo le luci.

Altri casi con medesima soluzione

Improvvisa messa fuori servizio di un distributore automatico di bevande, vivande, sigarette, biglietti tranviari.

Improvviso ritiro dei cataloghi con offerte di opere librerie; viaggi organizzati; aste pubbliche.

IL CONTRATTO

Agisce in giudizio il rappresentante di una grande impresa dimostrando che gli sono state corrisposte, per gli affari da lui conclusi, provvigioni più basse di quelle concordate nel contratto. Egli domanda che l'imprenditore sia condannato a pagargli la differenza e gli interessi. Eccepisce l'imprenditore di aver inviato al suo rappresentante la comunicazione che le provvigioni sarebbero diminuite. Poiché il rappresentante non ha replicato in alcun modo, egli ha dato per accettate le nuove condizioni. Replica il rappresentante che l'eccezione del convenuto è priva di fondamento perché le parti possono modificare il contenuto di un contratto soltanto con un altro contratto.

In mancanza di altri elementi, uniformandoti a precedenti pronunce della Cassazione decidi che: l'istanza deve essere respinta. E ben vero che le parti per modificare un contratto debbono concluderne un altro, ma questo è esattamente ciò che è avvenuto. Il silenzio del rappresentante, il quale avrebbe avuto tutto l'interesse a replicare, va inteso come accettazione delle nuove condizioni proposte. Si tratta di uno dei limitati casi in cui il silenzio assume valore di conferma (Cass. 15/1/1973, n. 126).

IL CONTRATTO

Un istituto per la vigilanza notturna informa gli abitanti di uno stabile che inizierà un servizio di sorveglianza nel quartiere così come è stato richiesto da molti inquilini; comunica il prezzo del servizio e aggiunge che, chi non vorrà usufruirne deve darne immediata comunicazione. Non ricevendo, da due inquilini, alcuna disdetta, l'istituto inizia la vigilanza anche delle loro abitazioni. Questi però non intendono pagare alcunché e dopo alcuni mesi e ripetute sollecitazioni l'istituto li chiama in giudizio chiedendo che siano condannati al pagamento di quanto dovuto, più gli interessi di mora.

L'istanza dell'istituto di sorveglianza non può essere accolta perché a nessuno può essere imposto unilateralmente un dovere di parlare o di fare, né il silenzio può essere interpretato come assenso. Manca un elemento fondamentale dell'accordo: l'accettazione.

IL CONTRATTO

Un'agenzia di viaggi prova di aver concordato telefonicamente con un albergatore l'affitto di dieci stanze per un gruppo di turisti, con l'intesa che avrebbe inviato un acconto entro due settimane. Dopo cinque giorni l'albergatore, per sua convenienza, revoca la propria accettazione. L'agenzia lo chiama in giudizio per inadempimento. L'albergatore replica che avendo inviato la revoca prima che gli giungesse l'acconto il contratto non si era ancora perfezionato.

L'istanza di risarcimento deve essere accolta perché il contratto si era perfezionato con il raggiungimento telefonico dell'accordo. Il contratto infatti si conclude quando chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'invio dell'acconto costituisce solo un inizio di esecuzione.

IL CONTRATTO

Con una lettera spedita di lunedì un agricoltore propone a un'industria l'acquisto della sua produzione di pomodori a un prezzo conveniente. Il giovedì, essendo i pomodori maturi e non avendo ricevuto risposta, vende il raccolto ad un altro acquirente e revoca con un fax la proposta fatta.

Ma in realtà già il martedì l'industria aveva spedito una lettera di accettazione arrivata, con i normali tempi della posta, il sabato mattina. L'agricoltore viene, pertanto, chiamato in giudizio perché sia condannato al risarcimento dei danni per inadempienza contrattuale.

La richiesta dell'industria alimentare non può essere accolta perché la revoca dell'agricoltore è giunta a destinazione prima che l'accettazione giungesse al suo indirizzo, (la revoca della proposta deve giungere prima di ricevere l'accettazione).

IL CONTRATTO

Nel mese di agosto, quando gli uffici sono chiusi, un cliente invia lettera raccomandata di disdetta all'agenzia presso la quale è assicurato. Il portalettere la consegna al portiere incaricato. Dopo le ferie l'agente comunica all'assicurato di aver preso personalmente conoscenza della lettera solo a settembre quando ormai era scaduto il termine massimo per la disdetta e quindi il contratto deve intendersi tacitamente rinnovato. Poiché il cliente non procede ai regolari pagamenti, l'assicuratore lo chiama in giudizio chiedendo che venga condannato al pagamento delle rate dovute, più gli interessi.

La richiesta non può essere accolta. Il contratto non è stato rinnovato perché, dispone l'art. 1335 c.c., la proposta, l'accettazione, la revoca e ogni altra dichiarazione si reputano conosciute quando giungono all'indirizzo del destinatario se questo non prova di essere stato senza sua colpa nella impossibilità di averne notizia. E la chiusura per ferie non rientra in questa ipotesi.

Altri casi con medesima soluzione

Viene inviata l'accettazione di un contratto ma:

- la lettera finisce sotto altre carte;
- viene riposta nel posto sbagliato.

Altri casi con soluzione opposta

(non opera la presunzione di conoscenza)

In assenza momentanea del destinatario la busta:

- viene consegnata dal portalettere al vicino di casa;
- il portalettere dimentica di lasciare l'avviso di lettera in giacenza.

IL CONTRATTO

Un salumiere il lunedì invia ad un grossista una proposta di acquisto per venti mortadelle. Il mercoledì, essendogli capitato di acquistare la stessa merce a un prezzo più conveniente, invia telegramma di revoca della proposta. Il giovedì gli arriva in negozio la merce ordinata che risulta spedita il giorno martedì. Poiché il salumiere non vuole accettarla né tanto meno pagarla, il grossista lo chiama in giudizio chiedendo che sia condannato a ricevere e a pagare la merce.

Possono essere riconosciute le ragioni del grossista se in quel tipo di commercio è previsto dagli usi che si possa dare immediata esecuzione al contratto. Poiché in tali ipotesi il contratto si considera perfezionato nel momento in cui ha avuto inizio l'esecuzione, la revoca del salumiere sarebbe da considerare tardiva. Se i rapporti tra salumiere e grossista risultano frequenti e se risulta prassi che il grossista invii la merce non appena arriva l'ordina da parte del dettagliante, allora devono essere riconosciute le ragioni del grossista.

IL CONTRATTO: responsabilità precontrattuale
Un commerciante è in trattative con una società immobiliare per l'acquisto di un locale per il quale può provare che sono già stati concordati il prezzo e le modalità di consegna. Senza alcun preavviso, però, il locale viene ceduto ad una banca che probabilmente è disposta a pagare di più. Il commerciante chiama in giudizio la società immobiliare chiedendo il risarcimento dei danni per avere egli in buona fede già acquistato l'arredo per il negozio e altro materiale. La società immobiliare, convenuta in giudizio, replica che il contratto non era ancora concluso e quindi essa non aveva assunto alcun obbligo.

L'istanza del commerciante deve essere accolta e la società immobiliare va condannata al risarcimento dei danni perché, interrompendo senza giusta causa trattative molto avanzate, è incorsa in «culpa in contrahendo».

IL CONTRATTO: responsabilità precontrattuale
Un agricoltore conviene in giudizio un consigliere comunale dal quale ha acquistato un terreno

agricolo che subito dopo gli è stato espropriato per farvi passare una strada. Sostiene l'attore che il venditore non poteva non sapere che era in programma una procedura di esproprio e chiede che sia condannato al risarcimento dei danni. Replica il convenuto che non era suo dovere rendere pubblico un progetto dell'amministrazione comunale.

Il convenuto è incorso in "culpa in contrahendo" per non aver comunicato informazioni che l'altra parte difficilmente avrebbe potuto conoscere e pertanto può essere condannato al risarcimento del danno.

Altri casi con medesima soluzione

Un marmista (o anche un meccanico) vende ad un altro marmista (o meccanico) la bottega nascondendo di essere stato condannato ad applicare costosi sistemi di insonorizzazione.

IL CONTRATTO – la causa

Un gruppo di scommettitori abituali conviene in giudizio il portiere di una squadra di calcio provando l'esistenza di un accordo in base al quale il portiere, in cambio di una congrua

somma di denaro, si era impegnato a far perdere la propria squadra. Non avendo questi mantenuto l'impegno, gli attori chiedono la restituzione del denaro pagato.

Il contratto ha causa illecita e pertanto è nullo. Ciò non di meno, derivando tale illiceità da contrarietà al buon costume, non è ammessa la restituzione di quanto pagato.

Altri casi con medesima soluzione

Una società immobiliare chiede la restituzione della somma inutilmente pagata a un pubblico amministratore per far dichiarare una certa zona area edificabile.

IL CONTRATTO – causa e motivo

Il titolare di un'officina meccanica chiama in giudizio per inadempimento contrattuale un cliente il quale gli ha commissionato uno strumento che produce la combustione di una barra di ferro tubolare che genera una fiamma ad alta temperatura capace di fondere metalli.

Poiché sembra una normale richiesta di risarcimento per inadempimento, stai per emettere la sentenza quando scopri che quello strumento viene correntemente chiamato «lancia termica» ed è stato usato per penetrare nelle

stanze blindate delle banche. Allora decidi di saperne di più.

Occorre capire se la lancia termica era stata commissionata per un motivo lecito o illecito. In questo secondo caso occorre scoprire se tale motivo era comune ad entrambe le parti. Se lo era, in base a quanto dispone l'art. 1354 c.c., il contratto deve considerarsi nullo e la richiesta dell'attore deve essere respinta.

IL CONTRATTO - oggetto

Un armatore chiama in giudizio per inadempienza l'acquirente di una sua nave e chiede che sia condannato a pagare il prezzo concordato. Il convenuto replica che la nave doveva trovarsi in navigazione sulla rotta Genova-Dakar, mentre invece è naufragata su una scogliera e il relitto è stato abbandonato dall'equipaggio. Egli, pertanto, non ritiene di dover pagare alcunché.

Se la nave è naufragata prima del perfezionamento del contratto, questo è nullo per impossibilità dell'oggetto e va riconosciuta la ragione del convenuto. Se il naufragio è avvenuto dopo, deve essere accolta la domanda

dell'attore perché la nave era già divenuta di proprietà del compratore.

Altri casi con medesima soluzione

Viene venduto un terreno espropriato dalla Pubblica amministrazione; un bosco distrutto da un incendio; una casa abbattuta da un terremoto.

IL CONTRATTO – cose future

Due giovani coniugi acquistano la casa ancora da costruire e versano un congruo anticipo al costruttore. Un'ordinanza del sindaco, però, vieta ogni costruzione nella zona a causa di una accertata sismicità del terreno. I giovani coniugi agiscono in giudizio reclamando la restituzione dell' anticipo. Replica il costruttore che quel denaro è servito per la progettazione e le prime opere sul terreno.

La richiesta degli attori deve essere accolta: l'oggetto del contratto era l'acquisto di una cosa futura (l'appartamento da costruire) e non essendo venuta ad esistenza il contratto è nullo.

Altri casi con medesima soluzione

Non viene ad esistenza a causa di una gelata o di una grandinata il raccolto di olive acquistato con contratto non aleatorio da un oleificio.

IL CONTRATTO - trascrizione

Il proprietario di un appartamento cede l'usufrutto sul suo immobile in cambio di una congrua somma di denaro. Prima di consegnare l'immobile, però, ha un ripensamento e cerca di restituire la somma all'altro contraente. Questi non accetta il denaro e agisce in giudizio chiedendo che il convenuto sia condannato a dare esecuzione al contratto. Replica il proprietario dell'appartamento che il contratto è invalido perché il contratto di usufrutto è soggetto a trascrizione e, quando ha tentato di restituire la somma, la trascrizione non era stata operata.

L'istanza dell'attore (l'usufruttuario) deve essere accolta perché il contratto non trascritto è inopponibile ai terzi ma è valido tra le parti.

IL CONTRATTO

Una impresa di trasformazione di prodotti alimentari acquista telefonicamente dieci quintali di carne bovina da un macellatore. Questi prepara la merce e la consegna a una compagnia di autotrasporto, concordata con

l'acquirente. Durante il percorso l'impianto di refrigerazione del camion si guasta, la carne si deteriora e l'acquirente non intende pagarla. Agisce in giudizio il macellatore, protestando che il contratto era ormai perfezionato e chiedendo che l'acquirente sia condannato al pagamento del prezzo concordato. L'acquirente, lamentando di non aver ricevuto la merce, chiede che l'allevatore sia condannato a risarcire i danni causati dalla sua inadempienza.

Deve essere accolta l'istanza dell'allevatore poiché il passaggio di proprietà è avvenuto nel momento in cui la cosa è stata specificata e la specificazione è avvenuta con la consegna della merce al vettore il quale, da quel momento, è responsabile della consegna. Va dunque rigettata la domanda dell'acquirente il quale potrà invece rivalersi sulla compagnia di trasporti.

LA NULLITÀ DEL CONTRATTO

Agisce in giudizio il proprietario di un terreno che di chiara di aver commissionato ad un appaltatore la costruzione di un edificio sebbene fosse privo della licenza edilizia imperativamente prescritta dalle norme vigenti. Essendo stati i

lavori bloccati sul nascere da una diffida dell'autorità competente, l'attore chiede che l'appaltatore sia condannato alla restituzione della somma ricevuta come anticipo per la realizzazione dell'opera. Replica l'appaltatore che essendo il loro contratto contrario al buon costume, egli non è tenuto a ripetere quanto ricevuto.

La richiesta dell'attore deve essere accolta. La costruzione senza la prevista licenza edilizia è nulla per illiceità dell'oggetto derivante dal contrasto con norme imperative e non con principi morali (Cass. 28/01/1987, n.783).

LA NULLITÀ DEL CONTRATTO

Agisce in giudizio un imprenditore edile lamentando di aver versato ad un amministratore pubblico una considerevole somma di denaro in cambio della promessa di essere preferito ad altri concorrenti nell'assegnazione di un appalto.

Non essendo risultato vincitore, l'imprenditore, già sanzionato sul piano penale, chiede almeno che l'amministratore sia condannato, in sede civile, a restituire la somma ricevuta.

Il contratto è nullo per illiceità della causa. Inoltre, essendo la causa contraria al buon costume, (art. 2035) non è ammessa la ripetizione dell'indebitato.

Altri casi con soluzione simile :

Chiede l'adempimento o la restituzione dell'anticipo versato:

- un paziente che ha versato una somma di denaro al direttore sanitario di un ospedale pubblico per avere un trattamento di favore;

ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - incapacità
Agisce in giudizio un giovane il quale lamenta quanto segue: una sera era in discoteca con gli amici e, cosa deprecabile, aveva alzato un po' troppo il gomito. Volendo bere ancora ed essendo senza denaro, ha venduto ad un cameriere per due bicchieri di whisky un'ottima autoradio. Egli domanda che il contratto sia annullato. Replica il cameriere che il giovane ha molto insistito per vendere la radio e se non l'avesse acquistata lui, sicuramente l'avrebbe acquistata qualche altra persona.

L'istanza deve essere accolta e il contratto annullato per incapacità naturale, ricorrendo tutti gli estremi previsti dall'art. 428 c.c.

ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - incapacità
Agisce in giudizio il padre di un giovane quasi diciottenne lamentando che il proprio figlio ha venduto un sassofono di buon valore al titolare di un negozio di articoli musicali. L'attore chiede la risoluzione del contratto per incapacità del contraente. Il negoziante, convenuto in giudizio, respinge la richiesta. Egli sostiene che si deve tenere conto della sua buona fede in quanto il ragazzo, che esibisce una folta barba, appare chiaramente più grande della sua età e domanda la restituzione della somma pagata.

La richiesta dell'attore deve essere accolta. La buona fede del convenuto è irrilevante perché la legge vi attribuisce valore solo nel caso in cui il minore abbia usato raggiri per occultare la propria età (art. 1426 c.c.). Per la ripetizione della somma pagata, la richiesta può accogliersi solo, (art. 1443), nei limiti in cui la prestazione ricevuta dal minore è stata rivolta a suo vantaggio. Il commerciante potrà avere indietro solo ciò che rimane ancora della somma pagata e i beni che il giovane ha acquistato con quel denaro.

ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - errore
Agisce in giudizio un ragazzo il quale lamenta quanto segue: ha acquistato in un negozio uno scooter usato e qualche giorno dopo si è accorto

che quel modello era andato fuori produzione cosicché il valore dello scooter era molto inferiore al prezzo pagato. Egli chiede, pertanto, che il contratto venga annullato per errore causato da dolo omissivo del commerciante o, in subordine, che questo venga condannato al risarcimento dei danni culpa in contrahendo.

L'istanza non può essere accolta, Il commerciante non ha commesso alcun raggiro, ma solo praticato un prezzo troppo alto. L'errore commesso dall'attore riguarda il valore del bene (non la sua qualità) e questo non dà luogo ad annullamento. Il commerciante è stato certamente scorretto ma la sua scorrettezza non è tale da configurare "culpa in contrahendo per mancata comunicazione di circostanze determinanti". È normale, infatti, che un negozio venda anche moto usate andate fuori produzione e che il cliente si informi dei prezzi correnti.

Altri casi con soluzione opposta

Consente di chiedere l'annullamento del contratto:

- l'acquisto di un'auto nuova non ancora immatricolata ma uscita di produzione pochi giorni prima dell'acquisto; si tratta infatti di un errore essenziale sulla qualità della cosa, determinato da dolo omissivo;
- la vendita di un'auto con il conta chilometri portato indietro; si tratta di un errore essenziale sulla qualità causato da dolo commissivo.

ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO – il dolo
Agisce in giudizio un imprenditore commerciale. Egli ha inviato una proposta di acquisto dei propri prodotti ad un cliente abituale il quale ha spedito via fax la propria accettazione. La merce è stata consegnata all'acquirente il quale, senza motivi, l'ha respinta. Replica il convenuto che nella trasmissione del messaggio via fax vi è stato un errore. La risposta corretta non era «siamo interessati all'acquisto» ma «non siamo interessati all'acquisto». Trattandosi di errore il convenuto chiede l'annullamento del contratto.

La richiesta dell'attore deve essere accolta. L'errore ostativo consente l'annullamento solo se è riconoscibile dall'altra parte.

Altri casi con soluzione opposta
(errore riconoscibile)

Un commerciante, che per le dimensioni del proprio commercio ordina abitualmente al suo fornitore 100 bottiglie di whisky al mese, invia un ordine di 1000 bottiglie.

ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - errore

Un dipendente di una grande impresa presenta alla direzione una lettera con la quale comunica, senza altre specificazioni, di volersi licenziare. Egli ha compiuto questo gesto nella errata convinzione di avere diritto ad un trattamento pensionistico favorevole. Scoperto che tale trattamento non gli spetta, domanda che venga annullato per errore di diritto l'accordo con cui egli proponeva, e l'impresa accettava, lo scioglimento del contratto di lavoro (cioè il licenziamento).

L'istanza dovrà essere respinta. È ben vero che vi è stato un errore di diritto determinante, ma è altrettanto vero che tale errore, muovendo da valutazioni personali del dipendente, non era riconoscibile, salvo prova contraria, dall'altra parte (Cass. 08/01/1981, n. 180).

L'IMPRENDITORE

Il primo cliente che si presenta nel tuo studio dopo la pausa estiva è un giovane piuttosto intraprendente il quale, assemblando componenti elettronici, costruisce e vende computer. Egli ti spiega che al fine di attrarre nuova clientela sta vendendo i suoi PC ad un prezzo inferiore al costo di produzione. Ti chiede se, non conseguendo ancora alcun profitto, può essere considerato imprenditore.

Il cliente è sicuramente imprenditore ed è irrilevante che egli per il momento non ricavi alcun profitto dalla propria attività. Il requisito della economicità, richiesto dall'art. 2082 c.c. è presente se l'impresa è oggettivamente idonea a coprire i costi con i ricavi. E tale idoneità non viene meno se per uno o più esercizi il mutevole andamento del mercato o, come in questo caso, le scelte imprenditoriali, causino delle perdite.

L'IMPRENDITORE

Un anziano signore espone quanto segue. Essendo proprietario di una tenuta in campagna, ha messo il suo maneggio e i suoi docili cavalli a

disposizione di un centro di riabilitazione per handicappati. Per ogni ora di lezione egli chiede ai suoi ospiti una somma sufficiente a compensare il lavoro dello stalliere che accudisce gli animali. Vorrebbe sapere se tale attività, comportando una entrata economica, può essere definita impresa.

La risposta è negativa perché in tale attività manca il requisito della obiettiva economicità. Il mantenimento dei cavalli e di un impianto equestre non si riduce, infatti, al solo stipendio dello stalliere.

L'IMPRENDITORE

Viene nel tuo studio il responsabile di un'associazione religiosa che, all'interno di un santuario, si occupa della vendita di pubblicazioni e immagine sacre. Poiché, come dispone l'atto costitutivo dell'associazione, il profitto conseguito è utilizzato per scopi di beneficenza, il tuo cliente vorrebbe sapere se l'associazione può considerarsi non profit oppure no.

Non si tratta di un'associazione non profit perché il profitto è voluto e perseguito. E poiché è giuridicamente irrilevante l'utilizzo che se ne fa, l'attività di vendita posta in essere

dall'associazione dà luogo a un'impresa commerciale.

L'IMPRENDITORE

Due intraprendenti studenti universitari hanno avuto un'idea geniale per sbarcare il lunario. Ottenuta la licenza di venditori ambulanti, tutte le estati caricano su una barca a motore alcune capienti sacche termiche e bordeggiano lungo la costa vendendo bibite fresche ai bagnanti accaldati. Poiché i loro affari vanno piuttosto bene vogliono sapere se debbono adempiere agli obblighi dell'imprenditore pur essendo, la loro, un'attività non continuativa.

La risposta è affermativa. Il requisito della professionalità è presente anche quando la specifica attività richiede sospensioni periodiche o stagionali e anche quando non è l'unica né la prevalente attività del soggetto.

L'IMPRENDITORE

Un cliente ti racconta di aver ereditato un grande appartamento in città e una casa al mare. Egli ha venduto entrambi questi immobili e ha comperato tre

appartamenti più piccoli per i suoi tre figli. Vuole sapere se questa attività di compravendita immobiliare può essere definita imprenditoriale e se è soggetto alle incombenze dell'imprenditore commerciale.

Non si tratta di attività d'impresa per mancanza di professionalità nell'attività di compravendita.

L'IMPRENDITORE

Viene nel tuo studio un agricoltore il quale ti racconta che un ente pubblico sta indicando una gara d'appalto per il disboscamento di una grossa area sulla quale dovrà sorgere un centro industriale. Egli vuole sapere se diventerà imprenditore commerciale qualora vincesses la gara, considerando che dovrà assumere molti mezzi e molto personale ma che si tratterà comunque di un unico affare. Egli non cesserebbe di svolgere la sua principale attività di agricoltore.

Anche un unico affare, se richiede un considerevole dispiego di mezzi e un'attività protratta nel tempo, non può considerarsi occasionale (Cass. 3/3/1997, n. 1837). Inoltre perché ricorra il requisito della professionalità non è necessario che l'attività svolta sia la sola o la principale.

L'IMPRENDITORE

Ti telefona un cliente che intende avviare un'attività volta all'espletamento di pratiche

automobilistiche. Qualcuno gli ha detto che diventerà imprenditore ma egli ritiene che non sia così poiché ha intenzione di lavorare da solo in un modesto ufficio e ciò esclude una organizzazione di lavoro e di capitale.

Il cliente verrà considerato dalla legge imprenditore. Come ha chiarito la Cassazione, il requisito della organizzazione non postula necessariamente un complesso ordinato di mezzi e di persone essendo sufficiente anche una rudimentale e limitata predisposizione di mezzi, soprattutto quando l'attività sia incentrata su una sola persona (Cass. 16/9/1983, n. 5589).

L'IMPRENDITORE

Un pensionato, sentendosi ancora giovane, ha acquistato una grossa vigna dalla quale ricava vino per la propria famiglia, per le famiglie dei figli ed anche per quelle dei suoceri. Essendo la produzione così elevata vuole sapere se deve considerarsi imprenditore apripatore agricolo.

La risposta è negativa. È imprenditore solo chi produce per il mercato e non chi produce per

soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia.

L'IMPRENDITORE

Viene nel tuo studio il rappresentante di una società finanziaria che ha concesso un grosso prestito ad un imprenditore attualmente sottoposto al fallimento. Purtroppo si sta scoprendo che il patrimonio di questo imprenditore è inconsistente e non basterà a pagare i creditori. Tuttavia è stato rintracciato un documento dal quale si evince che l'imprenditore in questione è solo un prestanome e che il vero proprietario dell'impresa è un ricco e conosciuto uomo d'affari. Il tuo cliente vuole sapere come può essere utilizzato questo documento.

Il documento non ha grande importanza. Il rapporto tra l'imprenditore occulto e il prestanome si configura come un regolare mandato senza rappresentanza e l'imprenditore non risponde per debiti contratti dal prestanome. Chi ha concesso il credito lo ha concesso al prestanome e prima di farlo avrebbe dovuto accertare la consistenza del suo patrimonio.

L'IMPRENDITORE

Viene nel tuo studio un odontotecnico il quale spiega di aver posto in opera una protesi

dentaria piuttosto complessa del valore di alcune migliaia di euro. Il paziente a cui la protesi è stata applicata, però, si è rifiutato di pagare il conto sostenendo (a ragione) di aver scoperto che tale operazione è riservata dalla legge agli odontoiatri iscritti all'albo professionale. L'odontotecnico vuole sapere se il contratto firmato gli dà diritto di agire contro il paziente per ottenere il pagamento, oppure per la restituzione della protesi o il rimborso delle spese sostenute.

Il contratto concluso da chi esercita abusivamente una professione è nullo. Egli, come si ricava dall'art. 2231 c.c., non ha alcuna possibilità di agire in giudizio per farsi pagare. Deve inoltre sperare che la sua opera non procuri danni al paziente perché questi potrebbe pretenderne il risarcimento. Deve, infine, sperare che il paziente non decida di denunciarlo all'autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione odontoiatrica.

L'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Ti telefona un amico imprenditore spiegando di aver revocato l'incarico a un suo procuratore ma, per mancanza

di tempo, non ha ancora iscritto questa revoca nel registro delle imprese. Tuttavia ha inviato per fax comunicazione della revoca a tutti i suoi clienti. Può stare tranquillo?

La risposta è affermativa. Per quanto dispone l'art. 2193 c.c. i fatti non iscritti possono essere ugualmente opposti ai terzi se si può provare che ne avevano comunque avuto conoscenza.

L'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Viene nel tuo studio un giovane ragioniere il quale ha avuto modo di controllare le scritture contabili del negozio di un suo anziano parente il quale, forse per effetto dell'età avanzata, le conserva in modo assolutamente disordinato e incompleto. A parte il rischio connesso ad una ispezione della guardia di finanza, vorrebbe sapere quali possono essere le conseguenze sul piano del diritto civile.

Se non vi è rischio di fallimento, la irregolare tenuta delle scritture contabili non produce alcun effetto sul piano civile. Solo in caso di fallimento il giudice imputerà del reato di bancarotta semplice l'imprenditore le cui scritture risultino irregolarmente tenute negli ultimi tre anni. Se invece scopre che sono state distrutte o falsificate per realizzare un ingiusto profitto, potrà imputarlo del più grave reato di bancarotta fraudolenta.

L'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Un giovane imprenditore, titolare di una piccola fabbrica meccanica ha fornito un carico di cuscinetti a sfera ad una grande impresa che opera sul territorio nazionale e che non ha

pagato il conto. Poiché era la sua prima fornitura il tuo cliente ha accettato la proposta di contratto telefonicamente. Ora, mancando sia di prove scritte che testimoniali, vuole sapere come può dimostrare al giudice l'esistenza del suo credito.

Sebbene l'operazione non sia semplice, egli potrà presentare al giudice i propri libri contabili. Questi verranno assunti come prova a favore dell'attore perché il convenuto, essendo anch'egli imprenditore, avrà la possibilità di confutarle presentando come prova le proprie scritture.

L'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Un amico imprenditore ormai anziano, ti consulta preoccupato. L'istitutore che egli ha posto alla direzione della sua impresa di abbigliamento ha condotto di propria iniziativa alcune operazioni. Ha venduto parte delle scorte di magazzino; ha licenziato alcuni vecchi dipendenti, ha promosso a mansioni superiori alcuni giovani appena assunti; ha venduto un grosso magazzino di deposito e ne ha ipotecato un altro per avere denaro liquido necessario a rinnovare la produzione. Il tuo cliente vuole sapere se poteva fare queste cose senza prima consultarsi con lui.

L'istitutore, come dispone l'art. 2204 c.c., ha il potere di compiere tutti gli atti riguardanti l'esercizio dell'impresa. Pertanto può vendere le scorte di magazzino, può disporre assunzioni, licenziamenti, promozioni, revoche di incarichi, acquisti e così via. Tuttavia, non può, senza

l'esplicito consenso dell'imprenditore, alienare beni immobili e concedere ipoteche sugli stessi. Nel caso in esame l'istitutore ha chiaramente esorbitato i propri poteri ed è priva di efficacia per l'imprenditore sia l'alienazione del magazzino, sia la costituzione di ipoteca. Se ritiene che il suo istitutore sia stato troppo disinvolto l'imprenditore può revocare la procura conferitagli avendo cura, tuttavia, di annotare la revoca sul registro delle imprese in modo che sia opponibile ai terzi.

L'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Viene nel tuo studio un cliente il quale spiega di aver attivato, senza la prescritta licenza, un commercio all'ingrosso di materiale ferroso. Gli affari però vanno male e i creditori hanno minacciato di chiedere il fallimento dell'impresa commerciale. Egli tuttavia ha risposto loro che facessero ciò che vogliono perché, non avendo la prescritta licenza non può considerarsi imprenditore commerciale e quindi non può essere soggetto al fallimento.

Una posizione di irregolarità non può tradursi in un vantaggio. L'ordinamento, pertanto, dispone che anche chi esercita abusivamente l'attività imprenditoriale sia soggetto alle procedure concorsuali e risponda con tutto il proprio patrimonio per i debiti d'impresa.

L'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Torna a telefonarti quell'agricoltore che già ti aveva consultato per sapere se sarebbe diventato imprenditore assumendo il compito di disboscare una vasta area su cui dovrà sorgere un grande centro industriale. Ora, avendo accettato l'incarico, vuole sapere se deve considerarsi imprenditore agricolo oppure imprenditore commerciale.

Dovrà considerarsi imprenditore commerciale. Nell'attività di solo disboscamento è assente, infatti, il requisito della coltivazione necessario, secondo il disposto dell'art. 2135 c.c., per la qualificazione dell'impresa agricola.

L'IMPRENDITORE

Il rappresentante di una società finanziaria ti espone quanto segue: la sua società ha prestato una ingente somma di denaro ad un vivaista il quale, a causa del maltempo, ha perduto gran parte della sua produzione e non può restituire il prestito. La società vuole darti mandato di chiedere al giudice il fallimento del vivaista considerando che egli usa anche serre e soprattutto

svolge attività commerciale vendendo direttamente le piante ai clienti.

Il vivaista non può essere sottoposto a fallimento perché è un imprenditore agricolo. Il fatto che si avvalga in parte di serre è irrilevante poiché anche nella serra vi è connessione con il terreno e l'attività di vendita al pubblico dei propri prodotti è un'attività soltanto complementare rispetto all'attività di coltivazione.

L'IMPRENDITORE

Viene nel tuo studio un giovane il quale lamenta quanto segue: tutta la famiglia lavora in un piccolo ristorante di cui è titolare il padre il quale non vuole assolutamente sentir parlare di trasformare la propria impresa in impresa familiare. Quali argomenti possono indurlo a compiere questa conversione?

Non serve una formale conversione perché si considera automaticamente impresa familiare quella nella quale, di fatto, collaborano con il titolare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

L'AZIENDA

Sei piuttosto giù di corda perché un importante cliente del quale curavi gli affari con un contratto fisso di un consulenza legale ha ceduto la sua azienda. Il tuo aiutante di studio però non capisce perché te la prendi. Sostiene infatti che l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti e

non può disdire un contratto in corso. Lo guardi e pensi che dovresti licenziarlo.

Perché l'art. 2558 c.c. dispone che l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti già stipulati per l'esercizio dell'impresa che non abbiano carattere personale. Un contratto di consulenza legale ha carattere personale.

L'AZIENDA

Un tuo cliente ha rilevato un'azienda e dai libri contabili ha scoperto l'esistenza di un credito non pagato. Richiestone il pagamento al debitore si è sentito rispondere che l'obbligazione era stata adempiuta al vecchio proprietario dell'azienda.

Dispone l'art. 2559 c.c. che l'acquirente dell'azienda subentra nei crediti dal momento in cui il trasferimento è stato iscritto nel registro delle imprese. Ciò non di meno il debitore che abbia pagato all'alienante è liberato se al momento del pagamento era in buona fede (per esempio non era stato avvertito che l'azienda era stata ceduta, né aveva potuto saperlo in altro modo).

L'AZIENDA

Un tuo cliente vanta un rilevante credito nei confronti di un imprenditore il quale ha da poco ceduto la sua azienda. Richiesto del pagamento l'imprenditore cedente ha risposto che l'acquirente dell'azienda è subentrato nei debiti e nei crediti. Il tuo cliente si è allora recato presso

l'acquirente, ma si è sentito rispondere che il debito non risulta dai libri contabili dell'azienda.

Il creditore non può pretendere da chi ha acquistato l'azienda il pagamento di crediti che non risultino dai libri contabili. Egli può agire, invece, contro l'alienante perché l'art. 2560 c.c. espressamente stabilisce che questi non è liberato dei debiti aziendali se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

L'AZIENDA

Sono presenti nel tuo studio due imprenditori uno dei quali sta cedendo la propria azienda in usufrutto all'altro. Mentre state leggendo le clausole del contratto che hai preparato su loro incarico, l'usufruttuario ti interrompe con una certa saccenteria per chiederti di specificare nell'atto che il concedente dovrà astenersi, per almeno due anni, dal fargli concorrenza avviando un'attività simile a quella che sta cedendo in usufrutto.

La specificazione è inutile perché l'art. 2557 c.c. già pone il divieto di concorrenza per cinque anni (e non solo per due) a carico di chi vende l'azienda o la affitta o la cede in usufrutto.

L'AZIENDA

Un tuo cliente ha acquistato una piccola impresa e tranquillamente ha seguito ad utilizzare la medesima ditta. Ma l'alienante, con una lettera raccomandata, gli ha fatto sapere che deve cambiarla. Se vuole utilizzarla dovrà pagarla.

In mancanza di esplicite esclusioni l'acquirente può pretendere il rilascio di tutti i beni che componevano l'azienda, ma per quanto riguarda la ditta l'art. 2565 dispone che questa non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante.

L'AZIENDA

Il proprietario di un piano bar, approfittando della propria omonimia con il titolare di una notissima discoteca della città, utilizza la stessa ditta. Alle proteste del titolare della discoteca risponde che la ditta, secondo quanto dispone l'art. 2563 c.c., deve contenere il nome e cognome dell'imprenditore. Ed egli, per l'appunto, utilizza il suo nome e cognome. Il titolare della discoteca ti interpella per sapere se è vero.

È vero che l'art. 2563 c.c. dispone che nella ditta, comunque formata, deve comparire il nome o almeno la sigla dell'imprenditore. Ma è anche vero che l'art. 2564 c.c., applicabile al caso in esame, dispone che quando la ditta è uguale o

simile a quella usata da altro imprenditore e ciò può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.

L'AZIENDA

Un tuo importante cliente, produttore di una bibita famosa anche in ambito internazionale, ti interpella: un imprenditore tessile appone sopra i suoi maglioni un marchio identico a quello da lui utilizzato per le sue bibite. L'imprenditore tessile sostiene che, non essendoci somiglianza merceologica tra i due prodotti non vi è concorrenza tra i marchi.

Quando un marchio è famoso la diversità merceologica è irrilevante. Il marchio celebre gode di una tutela ultramerceologica. Ciò consentirebbe di inibire all'imprenditore tessile l'uso del marchio in oggetto. A meno che l'imprenditore tessile non possa provare una priorità d'uso o una priorità di registrazione.

L'AZIENDA

Un celebre stilista ha concesso l'uso del proprio marchio a un produttore di maioliche da bagno. Il rappresentante di un'associazione di consumatori ti chiede se lo stilista e il produttore

hanno posto in essere una frode ai creditori in quanto la cessione del marchio è avvenuta senza la cessione dell'azienda.

L'art. 2565 c.c. si riferisce esclusivamente alla cessione della ditta. Al contrario l'art. 2573 c.c. consente, in casi come questo, di cedere l'uso del proprio marchio senza cedere anche l'azienda. Né lo stilista né il produttore, pertanto, hanno commesso alcun illecito.

I DIRITTI SULLE OPERE DI INGEGNO

Un giovane ha ideato una originale serie di giochi per il computer che realizza in cd-rom e pone in vendita pubblicizzandoli su una importante rivista specializzata. Scoperto che una grande impresa si è appropriata della sua idea, ha contattato il responsabile per avvertirlo che, come autore dei giochi, spetta a lui soltanto il potere di sfruttarli economicamente. Ma si è sentito rispondere che il software non è contemplato tra le opere d'ingegno sulle quali è riconosciuto il diritto d'autore.

Può sicuramente portare il giudizio l'impresa che ha copiato il suo programma perché il d.lg. 29 dicembre 1992 n. 518, riconosce il diritto d'autore anche per il software.

I DIRITTI SULLE OPERE DI INGEGNO

Un uomo politico di un certo rilievo ti spiega quanto segue. Un giornalista sarebbe disposto a scrivere un'opera letteraria e ad attribuirne a lui la paternità in modo che possa giovarsene per accrescere il proprio prestigio. L'operazione verrebbe regolata con un contratto, destinato a rimanere riservato, nel quale si concorda che all'uomo politico spetti il diritto morale sull'opera e al giornalista il diritto allo sfruttamento economico. Che cosa consigli al tuo cliente?

Di scriversi il libro da solo. Il diritto morale d'autore è inalienabile e imprescrittibile. Ciò significa che la sua cessione è nulla e il giornalista in ogni un qualsiasi momento potrebbe pretendere di essere riconosciuto autore dell'opera.

I DIRITTI SULLE OPERE DI INGEGNO

Un artigiano ti espone quanto segue: ha realizzato una brillante invenzione, l'ha brevettata e ha dato inizio alla produzione, investendo un capitale notevole. Ma poco dopo ha ricevuto una

diffida a sospendere la produzione da una piccola impresa che già aveva brevettato e posto in produzione la medesima invenzione. L'artigiano vorrebbe ora chiamare in giudizio l'Ufficio brevetti per chiedere il risarcimento dei danni. Che cosa gli consiglia?

Purtroppo l'Ufficio brevetti controlla solo la liceità dell'invenzione e la sua applicabilità al processo produttivo. Non controlla invece la novità e la originalità dell'invenzione. Mette solo a disposizione degli utenti la possibilità di operare da soli, tramite computer, tale controllo.

LA SOCIETA'

Vengono nel tuo studio due sorelle che hanno ereditato l'impresa paterna. Esse ti spiegano che non intendono condurla direttamente ma intendono affittarla per dividere tra di loro il canone periodico. Vogliono sapere che cosa occorre per costituire questa loro società.

Non occorre nulla perché non si tratta di una società. Le due sorelle hanno ereditato l'impresa in comunione e la divisione del canone non è divisione degli utili ma dei frutti della cosa comune.

LA SOCIETA'

Ti telefona un artigiano che ha costituito una società con i propri figli. Partiti con un capitale limitato essi hanno reinvestito costantemente nella società gran parte dei profitti. Ora vorrebbero riprendersi qualcosa ma sanno per certo che i soci non possono liberamente riappropriarsi del capitale sociale. Che cosa possono fare?

Il capitale sociale è cosa diversa dal patrimonio della società. Senza alcuna formalità l'artigiano e i suoi figli possono prelevare una parte del

patrimonio accumulato purché non intacchino il valore del capitale sociale reso pubblico con la iscrizione nel registro delle imprese.

LA SOCIETA'

Alcuni giovani vogliono costituire una società senza fini di lucro per la raccolta, il trasporto e la consegna gratuita di attrezzi agricoli in alcune regioni particolarmente povere dell'America centrale e vorrebbero che tu prèparassi il contratto. Assicuri loro che parteciperai all'iniziativa offrendo gratuitamente la tua opera professionale ma li avverti anche che, con questi presupposti, non possono costituire alcuna società. Perché?

Innanzitutto non si può costituire una società senza prevedere la distribuzione di utili (fine di lucro). In secondo luogo l'attività che vogliono svolgere non è neppure configurabile come un'impresa per mancanza del requisito della economicità. Potrai dunque predisporre per loro un contratto di associazione.

LA SOCIETA'

Durante una piacevole conversazione con un collega, venuto a trovarti in studio, si vagheggia

la possibilità di costituire, in futuro, una società con altri quattro colleghi. Si tratterebbe di dare vita ad un grande studio legale. Il tuo giovane aiutante ti chiede perplesso se non sia vietato costituire società tra liberi professionisti.

Il divieto di costituire società per l'esercizio delle professioni protette, per le quali è richiesta l'iscrizione ad un apposito albo professionale, è stato abrogato dalla legge 7 agosto 1997 n. 266.

LA SOCIETA'

Un commerciante viene a chiederti quanto segue: un suo nipote titolare di un'impresa di import ed export gli ha proposto di associarsi a lui in un grosso affare. Si tratta di acquistare ad un prezzo conveniente una nave carica di legname ancorata in Africa, portarla in Italia e vendere sia il legname che la nave. L'affare sembra buono ma il tuo cliente commerciante è preoccupato all'idea di entrare in società con questo nipote un po' troppo temerario negli affari. Se l'impresa di import ed export fosse piena di debiti, il tuo cliente assumerebbe una responsabilità solidale con quella del nipote?

Il nipote ha proposto al commerciante non di costituire una società, ma di entrare in

un'associazione in partecipazione nella quale l'associato può perdere nulla più che la somma investita nello specifico affare.

LA SOCIETA' SEMPLICE

Viene nel tuo studio un agricoltore il quale spiega di essersi unito in società con altri agricoltori e di aver conferito un grande fienile. Prima che potesse essere utilizzato, però, il fienile è crollato per cause naturali ed ora i soci pretendono che egli lo ricostruisca a proprie spese, se non vuole essere escluso dalla società.

Occorre chiarire se il fienile era stato conferito in proprietà o in godimento. L'art. 2254 c.1 c.c. stabilisce che il passaggio del rischio per le cose conferite in proprietà è regolato dalla norme sulla vendita. Quindi sarà la società a dover ricostruire il fienile di cui era diventata proprietaria.

L'art. 2254 c. 2 c.c. stabilisce, invece, che il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite.

LA SOCIETA' SEMPLICE

Il socio di una società semplice costituita per svolgere attività agricola racconta quanto segue:

l'impresa aveva accumulato molti debiti perchè la scarsa meccanizzazione non consentiva sufficienti profitti. Egli è entrato in società con un considerevole apporto di capitali con cui sono stati acquistati trattori ed altri macchinari ma l'impresa ha seguito ad accumulare perdite. Ora i creditori pretendono di rivalersi sul suo patrimonio personale anche per i debiti contratti dalla società prima del suo ingresso.

La risposta è affermativa. L'art. 2269 c.c. dispone che chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci anche per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio.

LA SOCIETA' SEMPLICE

Un amico di un tuo cliente gli ha proposto un contratto nel quale i conferimenti erano stabiliti nella misura del 60% a suo carico e del 40% a carico del tuo cliente, mentre i profitti sarebbero stati divisi a metà. Purtroppo l'attività si è rivelata meno redditizia del previsto e la società sta accumulando perdite notevoli. Come andranno ripartite le perdite tra i due soci?

Il cliente dovrà accollarsi la metà delle perdite. In mancanza di patto contrario si presume che ogni

socio debba partecipare alle perdite nella stessa misura in cui partecipa ai profitti (art. 2263 c.c.).

LA SOCIETA' SEMPLICE

Vengono nel tuo studio alcuni soci di una società semplice che gestisce un'impresa agricola spiegando che uno degli amministratori ha impegnato la società nell'acquisto di macchinari da loro giudicati superflui ed eccessivamente costosi rispetto ad offerte simili presenti sul mercato. Vorrebbero sapere come possono correre ai ripari.

Occorre chiedere se l'amministratore aveva anche la rappresentanza della società; se l'aveva congiuntamente o disgiuntamente da altri; se l'aver pagato molto i macchinari può configurare un'ipotesi di scarsa diligenza.

1. Se aveva la rappresentanza e questa poteva essere esercitata disgiuntamente da altri, la società non può sottrarsi all'impegno assunto in suo nome.

2. Se non aveva la rappresentanza o l'aveva congiuntamente ad altri occorre operare una distinzione:

- se l'esclusione del potere di rappresentanza in capo all'amministratore o l'obbligo di esercitarla congiuntamente con altri, era

stabilito nel contratto sociale, la società non risponde per l'impegno assunto perché (secondo la dottrina prevalente) spetta ai terzi accertare i reali poteri di chi si accredita come rappresentante;

- se, invece, l'esclusione del potere di rappresentanza o l'obbligo di esercitarla congiuntamente ad altri sono derivati da una successiva modificazione del contratto sociale, la società sarà obbligata a pagare se non potrà provare che i terzi erano stati informati della modifica o comunque ne erano venuti a conoscenza (art.1361 c.c.).

3. Se l'amministratore, pur nel pieno dei suoi poteri, ha agito senza osservare la diligenza del buon padre di famiglia, la società dovrà onorare l'impegno assunto in suo nome ma potrà rivalersi sull'amministratore (art. 2260 c.c.)

LA SOCIETA' SEMPLICE

Un socio amministratore, fornito del potere di rappresentanza, ha concesso ad un proprio parente un prestito utilizzando i fondi della società. I soci ti chiedono che cosa possono fare. L'ipotesi rientra in quelle che la giurisprudenza fa ricadere sotto la disciplina dell'art. 2286 c.c. Si tratta, nel caso specifico, di una grave

inadempienza che può legittimare la maggioranza (vedi art. 2287 c.c.) ad escludere il socio dalla società.

LA SOCIETA' SEMPLICE

Un tuo cliente, socio di una società semplice, avendo scoperto gravissime irregolarità nel comportamento degli altri soci, si è disfatto della propria quota vendendola ad un terzo che in buona fede l'ha acquistata. I soci rifiutano di accogliere il nuovo venuto il quale, a sua volta, avendo scoperto le irregolarità nella gestione, vuole recedere dal contratto di acquisto.

Poiché la cessione della quota comporta una modifica dell'atto costitutivo, non può essere ceduta a terzi senza il consenso di tutti gli altri soci. La vendita, pertanto, deve considerarsi nulla. Tuttavia, l'esistenza di gravi irregolarità nella gestione può costituire giusta causa di recesso, così come dispone l'art. 2285 c.c. Il cliente pertanto, potrà rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento delle sue ragioni e lo scioglimento giudiziale del contratto di società relativamente alla sua persona.

LA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Una s.n.c. viene ceduta a persone di dubbia correttezza, ma seguita ad operare con la

medesima ragione sociale e i fornitori non vengono informati del cambiamento. Essi se ne rendono conto solo quando la società comincia a diventare inadempiente e scoprono che i nuovi soci non hanno, a differenza dei vecchi, patrimoni personali che costituiscano una sufficiente garanzia. Una delegazione di creditori ti domanda che cosa possono fare.

Non possono fare nulla se la variazione del nome dei soci è stata regolarmente registrata nel registro delle imprese, così come l'art. 2300 c.c. dispone per qualsiasi variazione dell'atto costitutivo. L'art. 2292 stabilisce che la società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto purché questi lo consenta.

LA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Un tuo cliente vuole chiedere il fallimento di una s.n.c. che non è più in grado di assolvere le proprie obbligazioni. Egli sa che deve inoltrare l'istanza al tribunale dove ha sede la società ma, nel caso specifico, la società ha sede aziendale in un paesino in provincia di Macerata e la sede amministrativa a Milano.

L'istanza di fallimento dovrà essere inoltrata al tribunale di Milano poiché per sede sociale si

intende il luogo dove si trovano gli uffici amministrativi della società.

LA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Nel costituire una s.n.c si è concordato che uno dei soci assumesse solo una responsabilità limitata. La società è divenuta e i creditori sociali pretendono di rivalersi anche sul patrimonio del socio in questione.

L'art. 2291 c.c. stabilisce che nella s.n.c. il patto limitativo di responsabilità non ha effetto nei confronti dei terzi ma è valido tra i soci. Il cliente, pertanto, non potrà evitare l'escussione del suo patrimonio ma potrà successivamente rivalersi sugli altri soci.

LA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Il titolare di un autosalone ha venduto, con pagamento rateale, un'auto di lusso ad una persona che successivamente l'ha di strutta in un incidente. Subito dopo ha smesso di pagare le rate. Il venditore ha accertato che l'automobilista non ha un patrimonio significativo su cui rivalersi, ma in compenso è socio di una s.n.c. Può chiedere la liquidazione della quota del socio?

La disposizione contenuta nell'art. 2270 c. 2 c.c. vale solo per la società semplice. Nella s.n.c. il

creditore particolare del socio, stabilisce l'art. 2305 c.c., non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore. Egli può solo chiedere che quando la società verrà posta in liquidazione, gli venga assegnato il valore della quota.

LA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Una s.n.c., costituita con un capitale sociale di 100.000 euro, ne ha subito spesi ottantamila per l'acquisto di beni aziendali cosicché ne sono rimasti in cassa solo 20.000. A fine anno la società ha fatto registrare un utile netto di 30.000 euro. L'amministratore, colto da un grosso dubbio, ti telefona per sapere se può distribuire tra i soci l'utile conseguito o se deve prima ricostituire i 100.000 euro di capitale liquido.

I 100.000 euro investiti non sono stati persi ma sono stati trasformati in beni produttivi. Non vi è stata alcuna riduzione del capitale sociale e non siamo nell'ipotesi prevista dall'art. 2303 c.c. Se si verifica una perdita del capitale sociale non si può procedere a ripartizione degli utili finché il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente. L'amministratore potrà distribuire gli utili realmente conseguiti.

LA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Un tuo cliente ha scoperto che la s.n.c. che egli abitualmente rifornisce con pagamenti molto dilazionati, ha operato una consistente riduzione di capitale. Preoccupato per il proprio credito ti telefona per sapere che cosa può fare.

L'art. 2306 c.c. dispone che la delibera con cui si riduce volontariamente il capitale sociale sia iscritta nel registro delle imprese. Se entro tre mesi da tale iscrizione nessun creditore fa opposizione, si può procedere alla riduzione. Pertanto, il cliente potrà opporsi all'operazione solo se la delibera non è stata riportata nel registro delle imprese oppure se non sono ancora trascorsi tre mesi dalla registrazione.

LA SOCIETÀ IRREGOLARE E LA SOCIETÀ DI FATTO

Vengono nel tuo studio due giovani i quali vorrebbero costituire una s.n.c. per gestire insieme un'impresa di piccole dimensioni, ma per risparmiare denaro vorrebbero, almeno nella fase iniziale, evitare l'iscrizione nel registro delle imprese. Essi ti chiedono se la loro responsabilità verso i terzi viene modificata dall'omissione della registrazione.

L'art. 2297 c.c. dispone che fin quando la società non è iscritta nel registro delle imprese è irregolare e i rapporti tra la società e i terzi sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice. Pertanto:

1. i creditori sociali potranno rivalersi direttamente sul patrimonio dei soci senza escutere prima il capitale sociale. I soci possono ottenere la preventiva escussione del patrimonio sociale solo indicando i beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi;
2. le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non si prova che questi ne erano a conoscenza;
3. il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota sociale per soddisfare il proprio credito.

LA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Il socio accomandante di una s.a.s, avendo individuato un affare capace di risollevarle le sorti della società, già indebitata, lo ha concluso senza chiedere nulla a nessuno. L'affare ha però ulteriormente aggravato la situazione. Ora gli accomandatari pretendono che egli contribuisca solidalmente con loro non soltanto a ripianare i debiti causati dall'affare che egli ha concluso, ma anche gli altri debiti sociali.

La risposta è affermativa. L'art. 2320 stabilisce che i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e non solo per quelle da lui contratte. Inoltre può essere escluso dalla società a norma dell'art. 2286 c.c.

LA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

L'erede di un accomandante deceduto vuole assumere il medesimo ruolo nella società, ma gli accomandatari si oppongono sostenendo che nelle società di persone gli eredi hanno diritto soltanto alla liquidazione della quota sociale e possono entrare in società soltanto con il consenso di tutti gli altri soci.

La disposizione contenuta nell'art. 2284 c.c. riguarda la società semplice e, per estensione, le s.n.c. Agli eredi del socio accomandante si applica invece, l'art. 2322 c.c. che consente loro, salvo patto contrario, di entrare in società anche senza l'approvazione degli altri soci.

LA SOCIETA' PER AZIONI

Viene nel tuo studio l'amministratore di una s.p.a. che ti espone quanto segue. Il contratto di società è stato stipulato più di un anno fa ma non è stato ancora omologato dal tribunale. I soci, stanchi di aspettare, pretendono di ritirare i loro conferimenti dalla banca dove sono stati depositati e di uscire dalla società. Ma il tuo cliente, in qualità di amministratore, ha già acquistato, a credito, la struttura essenziale della futura azienda e ha concluso alcuni importanti contratti di leasing. Preoccupato ti domanda se i soci possono veramente ritirarsi e, in questo caso, chi dovrebbe pagare i debiti contratti. Mentre ti accingi a rispondere interviene il tuo aiutante di studio il quale osserva che se l'amministratore avesse acquistato i beni aziendali pagandoli in contanti con i conferimenti già effettuati anziché acquistarli a credito, non avrebbe avuto da preoccuparsi tanto.

- I soci possono riprendersi i loro conferimenti perché l'art. 2329 dispone che se entro un anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo, i conferimenti debbono essere restituiti.

- L'amministratore non avrebbe potuto pagare i beni aziendali con quelle somme perché i conferimenti debbono essere versati presso un istituto di credito e non possono essere consegnati agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese.

- L'amministratore è nei guai perché la società non registrata è inesistente e l'art. 2331 stabilisce che per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.

LA SOCIETA' PER AZIONI

I soci di una s.p.a. che gestisce alcune importanti fabbriche di abbigliamento sportivo, lamentano quanto segue: il socio di maggioranza ha fatto acquistare alla società rilevanti partecipazioni azionarie di altre società impegnate nell'organizzazione di servizi di aerotaxi. In tal modo i soci di minoranza, nati come imprenditori tessili, si scoprono, con disappunto, imprenditori aeronautici. Preoccupati per il diverso rischio che comporta la nuova impresa ti domandano che cosa possono fare.

Le azioni della società di aerotaxi dovranno essere vendute perché l'art. 2361 c.c. stabilisce che l'assunzione di partecipazione in altre imprese, anche se prevista genericamente dall'atto costitutivo, non è consentita se, per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo.

LA SOCIETA' PER AZIONI

Vengono nel tuo studio alcuni agricoltori, titolari di aziende agricole tra loro confinanti, della estensione di circa cinquanta ettari ciascuna. Essi vorrebbero unirsi tra loro in società e poiché intendono operare notevoli investimenti per i quali avranno bisogno di molto capitale, vorrebbero costituire una s.p.a. Date vogliono sapere se un'attività agricola può essere gestita mediante una società per azioni; se sono obbligati a quotare la società in borsa; se saranno soggetti al controllo della Consob.

La s.p.a., come tutte le società commerciali, può essere impiegata anche per attività non commerciali. Quotarsi in borsa non è un obbligo e in ogni caso, se pure lo volessero, la loro società sarebbe troppo piccola per sperare di essere ammessa alle contrattazioni di borsa. Di conseguenza essi non saranno neppure soggetti al controllo della Consob.

LA SOCIETA' PER AZIONI

La Alfa s.p.a. ha deliberato un aumento di capitale e ai nuovi sottoscrittori regala un'azione ogni cento acquistate. E' dunque possibile emettere azioni sotto la pari?

L'azione data in omaggio non rientra tra quelle di nuova emissione ma fa parte di un pacchetto di vecchie azioni già da tempo liberate delle quali la società è rientrata in possesso e che ora regala ai nuovi soci.

LA SOCIETA' PER AZIONI

Viene in studio un cliente il quale ti spiega che un paio d'anni fa ha venduto un pacchetto di azioni non liberate concordando per iscritto con il compratore che costui si sarebbe impegnato a liberarle quando fosse stato richiesto. Ora gli amministratori hanno domandato il versamento dei decimi dovuti e poiché il compratore non si risolve a pagare si sono rivolti al tuo cliente.

Il cliente deve sicuramente pagare la somma richiesta. Coloro che hanno trasferito azioni non liberate, dispone l'art. 2356 c.1 c.c., sono obbligati solidalmente con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti per il periodo di tre anni dal trasferimento. Poiché la solidarietà passiva è posta nell'interesse del creditore, il patto che la esclude non ha efficacia nei confronti di questi. Nel caso specifico consente solo al cliente di rivalersi successivamente sul compratore.

LA SOCIETA' PER AZIONI

Vengono nel tuo studio i soci di una costituenda s.p.a. i quali vorrebbero evitare che in futuro possano entrare in società degli estranei non graditi. Essi vorrebbero sapere se nell'atto costitutivo possono escludere la trasferibilità delle azioni o in che modo possono limitarla.

Escludere la trasferibilità delle azioni è impossibile e qualsiasi clausola in tal senso sarebbe nulla. Tuttavia l'art. 2355 c.c. consente di sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative. Le più comuni clausole limitative sono:

- la clausola di prelazione, che consente ai soci di alienare a terzi le proprie azioni solo dopo averle offerte agli altri soci;
- la clausola di gradimento, che consente ai soci di alienare le proprie azioni solo a soggetti che abbiano i requisiti indicati nell'atto costitutivo.

LA SOCIETA' PER AZIONI

L'assemblea ordinaria di una s.p.a. ha deliberato l'emissione di obbligazioni per un valore globale di un milione di euro e un tuo cliente intende impugnare la delibera.

L'emissione di obbligazioni deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria e non da quella ordinaria. Nel caso in esame, pertanto, la delibera emessa è nulla.

LA SOCIETA' PER AZIONI

L'amministratore di una s.p.a., titolare del pacchetto di maggioranza, ha necessità di un finanziamento per ampliare l'attività sociale ma non sa se è più conveniente indurre i soci ad emettere nuove azioni oppure ad emettere un prestito obbligazionario. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle due operazioni ?

Il prestito obbligazionario costituisce un debito per la società che dovrà essere restituito alla scadenza stabilita anche se gli affari fossero andati male. Non è così invece per le azioni. Tuttavia l'emissione di azioni comporta, per l'azionista di maggioranza, l'inconveniente di dover esercitare il diritto di opzione sui titoli di nuova emissione se non vuole rischiare di vedere indebolita la propria posizione.

LA SOCIETA' PER AZIONI

Vieni consultato dall'amministratore di una s.p.a. il quale ha convocato con urgenza l'assemblea ordinaria per deliberare l'acquisto della quota di maggioranza di una società concorrente. Poiché l'affare andava concluso rapidamente, ha convocato per fax i soci più importanti trascurando i piccoli azionisti che solitamente non partecipano all'adunanza. Proprio uno di questi, però, pretende di impugnare la delibera di acquisto. Può farlo, considerando che, anche se fosse intervenuto e avesse votato contro, la delibera sarebbe stata ugualmente approvata?

In linea generale la delibera è annullabile per irregolare costituzione dell'assemblea. Il voto in assemblea è il risultato anche del dibattito che in essa si svolge. Pertanto, impedendo ad un socio di partecipare, non solo gli viene impedito di esprimere il proprio voto, ma gli viene inibita la possibilità di convincere anche gli altri soci a votare come lui. Tuttavia la delibera non è impugnabile se sono trascorsi più di tre mesi dall'approvazione o dalla data di trascrizione, se doveva essere trascritta nel registro delle imprese.

LA SOCIETA' PER AZIONI

Un importante socio di una s.p.a. ti espone quanto segue: è noto che in questo momento egli scarseggia di liquidità a causa di alcuni affari andati male. Il socio di maggioranza, conoscendo questa sua condizione, ha fatto deliberare all'assemblea un aumento di capitale a pagamento. Non potendo il tuo cliente esercitare l'opzione sulle nuove azioni, ha perso importanza nella società mentre il socio di maggioranza, esercitando l'opzione sulle azioni di sua spettanza, ha rafforzato la propria posizione.

Dal disposto dell'art. 2373 c.c. la dottrina e la giurisprudenza concordemente ricavano il principio generale che il socio non può mai abusare del diritto di voto per perseguire interessi estranei alla società. Ogni deliberazione presa in violazione di tale dovere è annullabile se quel voto è stato determinante. Pertanto, se non vi era una ragionevole necessità di procedere proprio in quel momento ad un aumento di capitale, la delibera promossa dall'azionista di maggioranza può essere impugnata.

LA SOCIETA' PER AZIONI

La società titolare di una squadra di basket, la *Siamo i migliori s.p.a.* è stata acquisita dalla *Bibite e bollicine s.p.a.*, una società nota nel campo della produzione alimentare. Il contratto, firmato dall'amministratore della Bibite e bollicine è stato impugnato da un socio il quale sostiene che l'esercizio di attività sportiva non rientra nell'oggetto sociale. Si rivolge a te il presidente e maggiore azionista della Siamo i migliori s.p.a. per sapere se corre il rischio di dover restituire la somma ricevuta per la vendita della società.

Per sapere se l'amministratore della Bibite e bollicine ha esorbitato i limiti dell'oggetto sociale bisognerebbe leggere l'atto costitutivo. La questione comunque non riguarda il tuo cliente. Come precisa l'art. 2384 bis c.c., il fatto che gli amministratori abbiano concluso accordi estranei all'oggetto sociale non può essere opposto ai terzi in buona fede.

LA SOCIETA' PER AZIONI

L'amministratore di una società finanziaria, specializzata nel prestito alle imprese, ha concesso un rilevante finanziamento a un imprenditore nonostante sapesse che questi stava subendo numerose procedure esecutive da parte dai suoi creditori.

Poiché l'imprenditore non ha restituito il prestito, i soci di minoranza si rivolgono a te perché vorrebbero esercitare l'azione di responsabilità nei confronti del loro amministratore, ma sono perplessi perché sanno che gli amministratori non sono imputabili per i risultati negativi della loro gestione.

È vero che gli amministratori non sono responsabili per i risultati negativi della loro gestione in quanto tali risultati potrebbero dipendere da fattori imprevedibili. Ma è anche vero che l'art. 2392 stabilisce che gli amministratori debbono operare con la diligenza del buon padre di famiglia e sono responsabili verso la società per i danni causati dall'inosservanza di tali doveri. Nel caso specifico l'amministratore è responsabile della perdita perché ha agito con negligenza non avendo verificato la situazione finanziaria dell'imprenditore cui ha concesso il prestito.

LA SOCIETA' PER AZIONI

Viene nel tuo studio un socio e amministratore unico della società Beta, controllata dalla società Alfa. Prima di assumere l'incarico di amministratore egli possedeva un rilevante pacchetto azionario della società Alfa. Ora è

venuto a sapere che non può utilizzare le proprie azioni per partecipare all'assemblea di Alfa.

L'art. 2359 stabilisce che la società controllata non può partecipare all'assemblea della controllante di cui possiede le azioni. In questo caso, però, non è la società a possedere le azioni ma uno dei soci (anche se socio amministratore) nei confronti del quale la norma non pone alcun divieto. La disposizione è tesa ad evitare che un amministratore acquisti un potere personale servendosi dei fondi della società da lui amministrata. Nulla osta al fatto che si assicuri un potere personale impiegando i propri capitali per acquistare azioni della società controllante.

LA SOCIETA' PER AZIONI

Ti consulta un finanziere il quale, in via riservata, ha acquistato il pacchetto azionario di maggioranza di una società quotata in borsa ma qualcuno gli ha detto che ha commesso una sciocchezza perché ora dovrà promuovere un'Opa totalitaria. Ti chiede che cos'è un'Opa, che cos'è un'Opa totalitaria e che cosa deve fare.

L'Opa è un'offerta pubblica di acquisto.

Chiunque voglia acquistare un pacchetto azionario superiore al 30% del capitale totale deve promuovere un'Opa totalitaria impegnandosi ad acquistare al prezzo

predeterminato, tutte le azioni di quella società che gli verranno offerte.

Per sapere se il cliente dovrà lanciare un'Opa totalitaria bisognerà chiedergli a quanto ammonta la partecipazione da lui acquistata.

LA SOCIETA' PER AZIONI

Ti consulta l'azionista di maggioranza e amministratore di una società quotata preoccupatissimo perché è stata lanciata un'Opa totalitaria avente a bersaglio la sua società. Egli ti chiede se, come amministratore, può impegnare la società per contrastare la scalata e, in ogni caso, che cosa può fare per difendere la propria posizione di azionista di maggioranza.

La società può essere impegnata in una strategia difensiva, solo se lo delibera l'assemblea dei soci con una maggioranza superiore al 30% del capitale sociale. Il socio di maggioranza, tuttavia, se vuole difendere la propria posizione può farlo ma con i propri mezzi. Egli con il proprio denaro (e non con i fondi della società) può lanciare un'Opa concorrente offrendo ai piccoli azionisti di acquistare le loro azioni a un prezzo maggiore. Tuttavia, poiché la legge non pone limiti ai rilanci, il concorrente potrà aumentare ancora il prezzo.

Il cliente, in questo caso, dovrà disporsi a sostenere una dura competizione.

LA SOCIETA' PER AZIONI

Ti consulta un imprenditore affinché lo aiuti in una scelta. Egli è venuto in possesso di più del 91 % del capitale di una società quotata in borsa. In base alla legge egli dovrebbe promuovere un'Opa residuale per acquistare il 9% residuo del capitale sociale. Oppure dovrebbe reimmettere una parte dei propri titoli sul mercato per ricostituire il capitale flottante. Per lui seguire l'una o l'altra via è indifferente, ma vorrebbe sapere se può esservi qualche sgradita sorpresa.

La sorpresa sgradita potrebbe esservi lanciando l'Opa residuale. Infatti, se venisse a trovarsi in possesso del 100% delle azioni egli diverrebbe unico azionista e come dispone l'art. 2362 c.c.: in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute a una sola persona, questa risponde illimitatamente.

LA TRASFORMAZIONE

Un imprenditore ti spiega che una società sua cliente verso la quale vanta un cospicuo credito ha deliberato la trasformazione da s.n.c. a s.r.l. e che la delibera è già stata iscritta nel registro

delle imprese. L'imprenditore vuole sapere che cosa fare.

La trasformazione da società di persone in società di capitali può favorire il creditore se il capitale assegnato alla nuova società è superiore. Potrebbe danneggiarlo se il capitale assegnato alla nuova società fosse insufficiente a garantire adeguatamente il credito. Tuttavia l'art. 2499, stabilisce che la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte anteriormente alla iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.

LA SCISSIONE

Una società con un patrimonio di un milione di euro è stata scissa in 5 società ciascuna della quali ha assorbito un quinto del patrimonio totale pari a 200.000 euro. Un creditore della società scissa, che vantava un credito di 400.000 euro, ci domanda di agire in giudizio contro una delle società beneficiarie la quale, con propri investimenti fortunati, ha conseguito un patrimonio più elevato delle altre.

Le società beneficiarie, stabilisce l'art. 2504 c.c., rispondono solidalmente con le altre per i debiti lasciati dalla società scissa ma solo fino a concorrenza del patrimonio netto che da questa hanno ricevuto. Ciò vuoi dire che il creditore dovrà

chiamare in giudizio almeno due delle società beneficiarie.